

Aggiornamento 28 maggio 2025 a cura di AIVITER

ALL.to 1

**A) INDICE NORMATIVA ITALIANA VIGENTE A FAVORE
DELLE VITTIME DEL TERRORISMO PARTENDO DA
LEGGE DA LEGGE QUADRO n. 206/ 2004 e s.m.,
AGGIORNATA al 28 maggio 2025.**

A) 1 La legge quadro coordinata e completa del 3 agosto 2004, n. 206 "Nuove norme in favore delle Vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice" completa con successive modificazioni e integrazioni ad essa apportate da leggi finanziarie/stabilità di fine anno evidenziate nell'articolo ed aggiornata al 28/05/25

pagg. 1-9

Regolamenti riferiti a legge n. 206/2004:

**A) 1.1 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 luglio 1999, n. 510
(Regolamento attuativo legge 206/2004, art.14)**

pagg. 10-22

**A) 1.2 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 2009, n. 181:
"Regolamento recante i criteri medico-legali per l'accertamento e la determinazione dell'invalidità e del danno biologico e morale a carico delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice, a norma dell'articolo 6 della legge 3 agosto 2004, n. 206".**

pagg. 23-25

.....
**A) 1.3 DIRETTIVA su legge n. 206/2004 del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27
luglio 2007."Chiarimenti interpretativi"**

Pagg.26-33

**A) 2 La successiva normativa alla legge n. 206/2004 specifica che riguarda le vittime
del terrorismo non inserita nel precedente testo coordinato della legge n. 206
citata e da considerarsi integrativa alla stessa.**

pag.34

A) 2.1 Legge del 29 novembre 2007, n. 222 (art. 34)

pagg. 35-36

**A) 2.1.1 Decreto 6 maggio 2008 - Ministero dell'Interno Onorificenza di «Vittima del
terrorismo» Medaglia d'oro Presidente della Repubblica**

pagg. 36-38

A) 1 LEGGE QUADRO N.206 DEL 3 AGOSTO 2004 (G.U. N. 187 DEL 11 AGOSTO 2004) completa delle modifiche successive intervenute aggiornata e denominata:

"Nuove norme in favore delle Vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice" con successive modificazioni e integrazioni.

Testo coordinato aggiornata al 28 maggio 2025 da AIVITER

Le modifiche e integrazioni (fonti normative e precisazioni) apportate nel tempo al testo di legge originario sono evidenziate a carattere corsivo con rinvio a note progressivamente numerate per articolo. Ciascuna nota numerata e corrispondente annotazioni di testo è riportata ove presente, in calce al singolo articolo di legge di riferimento.

Art. 1.

1. Le disposizioni della presente legge si applicano a tutte le vittime degli atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice, compiuti sul territorio nazionale o extranazionale, se coinvolgenti cittadini italiani, nonché ai loro familiari superstiti. *Ai fini della presente legge sono comprese tra gli atti di terrorismo le azioni criminose compiute sul territorio nazionale in via ripetitiva, rivolte a soggetti indeterminati e poste in essere in luoghi pubblici o aperti al pubblico. (1)*

1-bis. Le disposizioni della presente legge si applicano inoltre ai familiari delle vittime del disastro aereo di Ustica del 1980 nonché ai familiari delle vittime e dei superstiti della cosiddetta "banda della Uno bianca". Ai beneficiari vanno compensate le somme già percepite (2).

2. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni contenute nelle leggi 20 ottobre 1990, n. 302, 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni, nonché l'articolo 82 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ad eccezione del comma 6. *(2 bis)*

(1) Periodo aggiunto dalla lettera a), comma 3, art. 34, Legge 29 novembre 2007, n. 222 che ha convertito in legge con modifiche il D.L. del 1 ottobre 2007, n. 159

(2) Comma aggiunto dal comma 1270 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

(2 bis) Si segnala che una Interpretazione autentica dell'art. 1 comma 2 era stata introdotta dall'art. 3 , comma 5 del Decreto Legge 4 novembre 2009, n. 152 convertito nella Legge 29 dicembre 2009, n. 197 e che recitava come segue " *L'art. 1 comma 2, della legge 3 agosto 2004, n. 206, si interpreta nel senso che le disposizioni dell'art. 82, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ivi richiamato, concernenti i requisiti dei familiari delle vittime di atti del terrorismo per l'accesso ai benefici di legge, ricomprendono le pensioni di reversibilità o indirette*".

Successivamente detta interpretazione autentica era stata abrogata dal comma 4 dell'art. 5 del D.lgs. 6 febbraio 2010, n. 102 peraltro a sua volta successivamente ripristinata dall'art. 10 comma 3 D.lgs. 24/02/12, n. 20, nella identica formulazione del comma 5, dell'art. 3 del D.L. 4/11/2009, n. 152. Di conseguenza è attualmente operante ed in vigore ". *L'art. 1 comma 2, della legge 3 agosto 2004, n. 206, si interpreta nel senso che le disposizioni dell'art. 82, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ivi richiamato, concernenti i requisiti dei familiari delle vittime di atti del terrorismo per l'accesso ai benefici di legge, ricomprendono le pensioni di reversibilità o indirette*".

Art. 2.

1. Ai fini della liquidazione della pensione e dell'indennità di fine rapporto o altro trattamento equipollente a chiunque subisca o abbia subito un'invalidità permanente di qualsiasi entità e grado in conseguenza di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice,

nonché alle vedove e agli orfani, *la retribuzione pensionabile va rideterminata incrementando la medesima di una quota del 7,5 per cento.*⁽³⁾

1-bis. *Ai fini degli incrementi di pensione e di trattamento di fine rapporto o equipollenti di cui al comma 1 e del trattamento aggiuntivo di fine rapporto o equipollenti di cui al comma 1 dell'articolo 3, per i soli dipendenti privati invalidi, nonché per i loro eredi aventi diritto a pensione di reversibilità, che, ai sensi della normativa vigente prima della data di entrata in vigore della presente disposizione, abbiano presentato domanda entro il 30 novembre 2007, in luogo del 7,5 per cento e prescindendo da qualsiasi sbarramento al conseguimento della qualifica superiore, se prevista dai rispettivi contratti di categoria, si fa riferimento alla percentuale di incremento tra la retribuzione contrattuale immediatamente superiore e quella contrattuale posseduta dall'invalido all'atto del pensionamento, ove più favorevole.* (3-bis)

2. È riconosciuto il diritto ad una maggiorazione della misura della pensione e ai relativi benefici sulla base dei criteri indicati dalla presente legge per coloro che sono stati collocati a riposo alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Sono fatti salvi i trattamenti pensionistici di maggior favore derivanti da iscrizioni assicurative obbligatorie di lavoratori dipendenti, autonomi o liberi professionisti.

(3). Le parole in corsivo, con decorrenza 26 agosto 2004 - ai sensi del comma 3-bis art. 34, L. del 29 novembre 2007, n. 222, entrata in vigore il 1 dicembre 2007, che ha convertito in legge con modifiche il D.L. del 1 ottobre 2007, n. 159- sono state introdotte, in sostituzione di precedenti che prevedevano l'applicazione dell' articolo 2 della legge n. 336/1970, recependo quelle riportate dalla lettera b) , comma 3, art. 34, L. del 29 novembre 2007, n. 222, entrata in vigore il 1 dicembre 2007, che ha convertito in legge con modifiche il D.L. del 1 ottobre 2007, n. 159.. Le sostituite parole precedenti originarie : "si applica l'articolo 2 della legge 24 maggio 1970 ,n.336, e successive modificazioni", sono rimaste vigenti dal 26 agosto 2004 fino al 30 novembre 2007: mentre quelle attuali vigenti decorrono dal 1 dicembre 2007.

(3-bis) comma aggiunto dal comma 163 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Stabilità 2015) corsivo, da intendersi anch'esso con decorrenza 26 agosto 2004, ai sensi del comma 3-bis, art. 34, L. del 29 novembre 2007, n. 222, entrata in vigore il 1 dicembre 2007, che ha convertito in legge con modifiche il D.L. del 1 ottobre 2007, n. 159.

Art. 3.

1. A tutti coloro che hanno subito un'invalidità permanente *di qualsiasi entità e grado* **(4)** della capacità lavorativa, causata da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice e *ai loro familiari, anche superstiti, limitatamente al coniuge ed ai figli anche maggiorenni, ed in mancanza, ai genitori, siano essi dipendenti pubblici o privati o autonomi, anche sui loro trattamenti diretti,* **(4-bis)** è riconosciuto un aumento figurativo di dieci anni di versamenti contributivi utili ad aumentare, per una pari durata, l'anzianità pensionistica maturata, la misura della pensione, nonché il trattamento di fine rapporto o altro trattamento equipollente. A tale fine è autorizzata la spesa di 5.807.000 euro per l'anno 2004 e di 2.790.000 euro a decorrere dall'anno 2005.

1-bis. *Ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti spetta, a titolo di trattamento equipollente al trattamento di fine rapporto, un'indennità calcolata applicando l'aliquota del 6,91 per cento ad un importo pari a dieci volte la media dei redditi , da lavoro autonomo ovvero libero professionale degli ultimi cinque anni di contribuzione, rivalutati, ai sensi dell'art. 3, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, aumentata del 7,5 per cento. La predetta indennità è determinata ed erogata in unica soluzione nell'anno di decorrenza della pensione* **(5)**

1-ter. *I benefici previsti dal comma 1 spettano al coniuge e ai figli dell'invalido, anche se il matrimonio è stato contratto o i figli sono nati successivamente all'evento terroristico. Se l'invalido contrae matrimonio dopo che il beneficio è stato attribuito ai genitori, il coniuge e i figli di costui ne sono esclusi* **(5-bis)**. *I soggetti di cui al primo periodo del presente comma*

possono ottenere l'iscrizione negli elenchi del collocamento obbligatorio di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, secondo le modalità previste per i soggetti di cui alla legge 23 novembre 1998, n. 407 (5-ter).

2. La pensione maturata ai sensi del comma 1 è esente dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF).

(4) parole modificate dal comma 794 ,art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296, originariamente il beneficio dei 10 anni era limitato agli invalidi al di sotto dell'80%.

(4-bis) parole aggiunte dal comma 795, art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

(5) Comma introdotto, con decorrenza dal 26 agosto 2004 , dal comma 3-bis, art. 34, L. del 29 novembre 2007, n. 222, entrata in vigore il 1 dicembre 2007, che ha convertito in legge con modifiche il D.L. del 1 ottobre 2007, n. 159, dalla lettera c), comma 3 legge appena citata. Detto comma 3-bis dispone quanto segue: "La decorrenza dei benefici di cui al comma 3, art. 34 legge n. 222/2007 è la medesima delle disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 della legge 3 agosto 2004, n. 206".

(5-bis) comma introdotto dal comma 164 dall'art. 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Stabilità 2015).

(5-ter) periodo aggiunto dal comma 4-ter, art. 3 del decreto-legge 24/04/2017, n. 50 convertito in legge (cosiddetta Manovrina 2017) il 15/06/2017. Con tale nuova disposizione anche ai fini degli invalidi Vittime del terrorismo subentrati dopo l'attentato terroristico è stabilita la possibilità di poter essere iscritti nelle speciali liste del collocamento obbligatorio.

Art. 4.

1. Coloro che hanno subito un'invalidità permanente pari o superiore all'80 per cento della capacità lavorativa, causata da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice, sono equiparati, ad ogni effetto di legge, ai grandi invalidi di guerra di cui all'articolo 14 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915. A tale fine è autorizzata la spesa di 126.432 euro per l'anno 2004, di 128.960 euro per l'anno 2005 e di 131.539 euro a decorrere dall'anno 2006.

2. A tutti coloro che hanno subito un'invalidità permanente pari o superiore all'80 per cento della capacità lavorativa, causata da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice, è riconosciuto il diritto immediato alla pensione diretta, *in misura pari* all'ultima retribuzione percepita integralmente dall'avente diritto e rideterminata secondo le previsioni di cui all'articolo 2, comma 2 (6). Per tale finalità è autorizzata la spesa di 156.000 euro a decorrere dall'anno 2004. *Agli effetti di quanto disposto dal presente comma, è indifferente che la posizione assicurativa obbligatoria inerente al rapporto di lavoro dell'invalido sia aperta al momento dell'evento terroristico o successivamente. In nessun caso sono opponibili termini o altre limitazioni temporali alla titolarità della posizione e del diritto al beneficio che ne consegue* (6-bis).

2-bis. *Per i soggetti che abbiano proseguito l'attività lavorativa ancorché l'evento dannoso sia avvenuto anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, inclusi i casi di revisione o prima valutazione, purché l'invalidità permanente riconosciuta non risulti inferiore ad un quarto della capacità lavorativa o della rivalutazione dell'invalidità con percentuale omnicomprensiva anche del danno biologico e morale come indicato all'articolo 6, comma 1, al raggiungimento del periodo massimo pensionabile, anche con il concorso degli anni di contribuzione previsti dall'art. 3, comma 1, la misura del trattamento di quiescenza è pari all'ultima retribuzione annua integralmente percepita e maturata, rideterminata secondo le previsioni di cui all'articolo 2, comma 1* (7).

3. I criteri di cui al comma 2 si applicano per la determinazione della misura della pensione di reversibilità o indiretta in favore dei superstiti in caso di morte della vittima di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice; tali pensioni non sono decurtabili ad ogni effetto di legge.

4. Ai trattamenti pensionistici di cui ai commi 2 e 3 si applicano i benefici fiscali di cui all'articolo 2, commi 5 e 6, della legge 23 novembre 1998, n. 407, in materia di esenzione dall'IRPEF.

(6) Parole in sostituzioni di precedenti introdotte dalla lettera a) comma 106 dell'art. 2, L. del 24 dicembre 2007, n. 244.

(6-bis) Periodo aggiunto al comma 2 dal comma 165 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Stabilità 2015)

(7) Comma aggiunto dal comma 792 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

Art. 5

1. L'elargizione di cui al comma 1 dell'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, e successive modificazioni, è corrisposta nella misura massima di 200.000 euro in proporzione alla percentuale di invalidità riportata, in ragione di 2.000 euro per ogni punto percentuale (8).

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle elargizioni già erogate prima della data di entrata in vigore della presente legge, considerando nel computo anche la rivalutazione di cui all'articolo 6. A tale fine è autorizzata la spesa di 12.070.000 euro per l'anno 2004.

3. A chiunque subisca o abbia subito, per effetto di ferite o di lesioni, causate da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice, un'invalidità permanente non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa, nonché ai superstiti delle vittime, compresi i figli maggiorenni, è concesso, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, oltre all'elargizione di cui al comma 1, uno speciale assegno vitalizio, non reversibile, di 1.033 euro mensili, soggetto alla perequazione automatica di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni. Per le medesime finalità è autorizzata la spesa di 8.268.132 euro per l'anno 2004, di 8.474.834 euro per l'anno 2005 e di 8.686.694 euro a decorrere dall'anno 2006. Ai figli maggiorenni superstiti, ancorché non conviventi con la vittima alla data dell'evento terroristico, è altresì attribuito, a decorrere del 26 agosto 2004, l'assegno vitalizio non reversibile di cui all'art. 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni (8 bis-1)

Ai familiari delle vittime dell'attentato terroristico di Dacca del 1 luglio 2016 si applicano, anche in assenza di sentenza, le disposizioni di cui all'art. 5 della legge 3 agosto 2004, n. 206, nonché le disposizioni di cui all'art. 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407, come modificato dal decreto-legge 4 febbraio 2003, n. 13 convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2003, n. 56 (8 bis -2).

3-bis. *A decorrere dal 1° gennaio 2014, al coniuge ed ai figli dell'invalido portatore di una invalidità permanente non inferiore al 50 per cento a causa dell'atto terroristico subito, anche se il matrimonio sia stato contratto successivamente all'atto terroristico e i figli siano nati successivamente allo stesso, è riconosciuto il diritto ad uno speciale assegno vitalizio, non reversibile, di 1.033 euro mensili, soggetto alla perequazione automatica di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni (8 quinquies).*

3-ter. *Il diritto all'assegno vitalizio del comma 3-bis non spetta qualora i benefici della presente legge siano stati riconosciuti al coniuge poi deceduto e/o all'ex coniuge divorziato e/o ai figli nati da precedente matrimonio e presenti al momento dell'evento. Gli assegni del presente comma non possono avere decorrenza anteriore al 1 gennaio 2014 (8 quinquies)*

3-quater. *Le disposizioni di cui ai commi 3-bis e 3-ter si applicano anche con riferimento all'assegno vitalizio di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 23 novembre 1998, n. 407.*

(8 sexies), (8 quinquies).

Copertura finanziaria e clausola di salvaguardia commi 3-bis, 3 ter, 3-quater disposta dal seguente comma 495 articolo 1 della legge n. 147/2013-(Stabilità 2014)

495. All'onere di cui al comma 494 (vale a dire quello che ricomprende i precedenti commi 3-bis, 3-ter, 3-quater) valutato in 0,134 milioni di euro per l'anno 2014, in 0,274 milioni di euro per l'anno 2015, in 0,419 milioni di euro per l'anno 2016, in 0,570 milioni di euro per l'anno 2017, in 0,727 milioni di euro per l'anno 2018, in 0,890 milioni di euro per l'anno 2019, in 1,059 milioni di euro per l'anno 2020, in 1,234 milioni di euro per l'anno 2021, in 1,416 milioni di euro per l'anno 2022 e in 1,605 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione, per gli stessi anni, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministero dell'interno provvede al monitoraggio degli oneri di cui al comma 494 del presente articolo della Legge del 27 dicembre 2013 n. 147. Nel caso si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al presente comma, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, con propri decreti, mediante utilizzo di quota parte delle entrate di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), della legge 23 febbraio 1999, n. 44, da riassegnare ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'interno **(8-quinquies bis)**

4. In caso di decesso dei soggetti di cui al comma 3, ai superstiti aventi diritto alla pensione di reversibilità sono attribuite due annualità, comprensive della tredicesima mensilità, del suddetto trattamento pensionistico limitatamente al coniuge superstite, ai figli minori, ai figli maggiorenni, ai genitori e ai fratelli e alle sorelle, se conviventi e a carico.

(8 ter). A tale fine è autorizzata la spesa di 857.000 euro per l'anno 2004 e di 12.500 euro a decorrere dall'anno 2005.

5. L'elargizione di cui all'articolo 4, comma 1, e all'articolo 12, comma 3, della legge 20 ottobre 1990, n. 302, come sostituito dall'articolo 3, comma 2, lettera b), della legge 23 novembre 1998, n. 407, è corrisposta nella misura di 200.000 euro **(8 quater)**. Per le stesse finalità è autorizzata la spesa di 34.300.000 euro per l'anno 2004.

(8) Per gli invalidi con inabilità pari o superiore all'80% è riconosciuta la misura massima della speciale elargizione (attualmente EURO 200.000) DIRITTO RICONOSCIUTO DALL'ART. 82 COMMA 4 DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 2000 N. 388.

(8bis-1) Periodo aggiunto dalla lettera b) comma 106 dell'art. 2, L. del 24 dicembre 2007, n. 244 che ha previsto l'aggiunta della categoria dei figli maggiorenni superstiti, ancorché non conviventi con la vittima alla data dell'evento terroristico, attribuendo anche a loro, a decorrere del 26 agosto 2004, l'assegno vitalizio non reversibile di cui all'art. 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni.

N.B. Il comma 2 dell'art. 2 L. del 23 novembre 1998, n. 407 prevede per la stessa categoria di invalidi e per i superstiti dei caduti un ulteriore assegno mensile vitalizio di € 500 rivalutabile cumulabile rispetto a quello indicato al comma 3 dell'art. 5 della legge n. 206/2004: pertanto tali beneficiari percepiscono due assegni vitalizi mensili per l'importo complessivo di originari € 1.533 rivalutabili dal 26 agosto 2004 secondo le regole generali di perequazione annuali.

(8bis-2) Disposizione introdotta dall'art. 1, comma 219 legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di Bilancio 2018)

(8 ter) l'art. 10 comma 7 della d.l. 13 maggio 2011, n. 70 pubblicato su G.U. n. 110 del 13 maggio 2011, entrato in vigore il 14 maggio 2011, convertito in legge 12 luglio 2011, n. 106 pubblicata su "Gazzetta Ufficiale" n. 160 del 12 luglio 2011, ha definitivamente chiarito che le due annualità sono pagate dagli enti previdenziali competenti per il pagamento della pensione di reversibilità o indiretta (v.si integrazione intervenuta all'art. 2 comma 3 della legge 23 novembre 1998, n. 407).

(8 quater) Ai fini della speciale elargizione la vigente normativa, identifica in primis i superstiti, come disciplinato dall'art. 2 della legge 4 dicembre 1981 n. 720, secondo l'ordine e con esclusione dei precedenti, come segue: 1) coniuge superstite e figli se a carico; 2) figli, in mancanza del coniuge superstite o se lo stesso non abbia diritto alla pensione; 3) genitori; 4) fratelli o sorelle se conviventi a carico. Fermo restando l'ordine sopra indicato per le categorie ai numeri 2), 3) e 4), nell'ambito di ciascuna di esse, si applicano le disposizioni sulle successioni legittime stabilite dal codice civile.

In assenza dei soggetti sopra indicati altre categorie riconoscibili, ai sensi dell'art. 82 comma 4 L. del 23 dicembre 2000, n. 388, in quanto unici superstiti, anche se non conviventi e a carico, sono: orfani, fratelli o sorelle, ascendenti in linea retta. Sempre in assenza delle categorie precedenti infine per l'art. 4 comma 2 legge 20 ottobre 1990, n. 302, sono considerati: i conviventi, a carico della vittima deceduta negli ultimi tre anni precedenti l'evento.

Risarcimento massimo attualmente previsto dalla legge 3 agosto 2004, n. 206. Il precedente tetto era stato originariamente fissato in Lit. 100 milioni dalla legge n. 466/80 a sua volta elevato a Lit. 150 milioni dalla legge n. 302/90.

(8-quinquies) norme introdotte dal comma 494 dell'art. 1 della legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (legge stabilità 2014) **(8-quinquies bis)**; il comma 495 dal comma 494 dell'art. 1 della legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (legge stabilità 2014), indica l'onere del comma 494 (introduzione dei commi 3-bis, 3-ter, 3-quater) valutato in 0,134 milioni di euro per

l'anno 2014, in 0,274 milioni di euro per l'anno 2015, in 0,419 milioni di euro per l'anno 2016, in 0,570 milioni di euro per l'anno 2017, in 0,727 milioni di euro per l'anno 2018, in 0,890 milioni di euro per l'anno 2019, in 1,059 milioni di euro per l'anno 2020, in 1,234 milioni di euro per l'anno 2021, in 1,416 milioni di euro per l'anno 2022 e in 1,605 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione, per gli stessi anni, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.307. Ai sensi dell'art.17, comma 12 della legge 31 dicembre 2009 n. 196, il Ministero dell'interno provvede al monitoraggio degli oneri di cui al comma 494 del presente articolo. Nel caso si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al presente comma, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, con propri decreti, mediante utilizzo di quota parte delle entrate di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), della legge 23 febbraio 1999 n.44, da riassegnare ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'interno.

(8 sexies) i due assegni vitalizi sono da riconoscere in totale esenzione fiscale. **PREMESSO CHE** l' assegno vitalizio mensile di originari Lit 500.000 elevato nel 2014 per le sole Vittime del Terrorismo a € 500,00, art. 3 quater aggiuntivo del comma 3 dell'art. 5 legge 206/2004, introdotto dal comma 494 art. 1 legge 147/2013, è totalmente esente in quanto avente natura di indennizzo come ben precisato dal comma 4 dell'art. 2 della legge n. 407/98, di conseguenza la medesima esenzione fiscale totale va applicata anche all'altro assegno vitalizio mensile di originari 1.033,00 di cui al comma 3 bis, introdotto dal comma 494 art. 1 della legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (legge di stabilità 2014), avendo la stessa natura indennitaria. L'esenzione fiscale totale dei due assegni è stato confermato nelle prime erogazioni Per quanto attiene l'importo mensile dei due assegni, oltre ad essere stato confermato nelle prime erogazioni, è stato definitivamente precisato dal Ministero dell'Economia e Finanze –Dipartimento per l'amministrazione generale del personale e dei servizi-Direzione dei servizi e del Tesoro-Ufficio V- via Casilina 3 Roma con prot. n. 0087410/2014 del 06/06/14 (che richiama suo precedente Prot. n. 121768 del 30/10/09 in favore vittime del dovere) pervenuto tramite prot. n. 14-C-0558- 206/VT del 06/06/14 del Commissario Straordinario Trevisone per l'attuazione della legge n. 206/2004 che gli importi di detti assegni devono essere determinati con l'attribuzione degli incrementi perequativi maturati alla data dell'istituzione del beneficio. In sintesi la sommatoria dei due assegni è determinato nella misura mensile netta di € 1.864 dal 1 gennaio 2014 e perfettamente allineato alla misura perequata alla stessa data già riconosciuta alle altre categorie di vittime del terrorismo destinatarie dei due assegni ai sensi del comma 3 art. 5 legge 206 cit.(misura originaria al 26/08/04 di € 1033 mensili) e art. 2 legge n. 407/98 e successive modificazioni (misura mensile al 26/08/14 di € 500).

Art. 6.

1. Le percentuali di invalidità già riconosciute e indennizzate in base ai criteri e alle disposizioni della normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente legge sono rivalutate tenendo conto dell'eventuale intercorso aggravamento fisico e del riconoscimento del danno biologico e morale. Per le stesse finalità è autorizzata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2004.

2. Alle vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice e ai loro familiari è assicurata assistenza psicologica a carico dello Stato. A tale fine è autorizzata la spesa di 50.000 euro a decorrere dall'anno 2004.

Art. 7. CLAUSOLA ORO PENSIONI

[1.Ai pensionati vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice e ai loro superstiti è assicurato l'adeguamento costante della misura delle relative pensioni al trattamento in godimento dei lavoratori in attività nelle corrispondenti posizioni economiche e con pari anzianità. A tale fine è autorizzata la spesa di 75.180 euro a decorrere dall'anno 2004]**(8 sexies bis).**

L'art. 7 nella precedente versione originaria (tra parentesi quadra) è stato parzialmente modificato a decorrere dal 1 gennaio 2018 dal decreto legge 24/04/2017, n. 50, convertito con modificazioni, dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96, dai sotto riportati commi 4-quater, quinques e sexies aggiunti al comma 4, art. 3 del decreto legge citato:

4-quater. *A decorrere dal 1° gennaio 2018, in luogo di quanto previsto dall'articolo 7, comma 1, primo periodo, della legge 3 agosto 2004, n. 206, ai trattamenti diretti dei pensionati vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice, dei loro superstiti nonché dei familiari di cui all'articolo 3 della citata legge n. 206 del 2004 è assicurata, ogni anno, la rivalutazione automatica in misura pari alla variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le*

famiglie di operai e impiegati. In ogni caso ai trattamenti di cui al primo periodo del presente comma si applica un incremento annuale in misura pari, nel massimo, all'1,25 per cento calcolato sull'ammontare dello stesso trattamento per l'anno precedente, secondo l'articolazione indicata dall'articolo 69 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, da riferire alla misura dell'incremento medesimo. Gli incrementi di cui al secondo periodo del presente comma sono compresi in quelli di cui al primo periodo del presente comma, se inferiori, sono alternativi, se superiori **(8-septies)**.

4-quinquies. All'onere derivante dal comma 4-quater, valutato in 417.000 euro per l'anno 2019, 820.000 euro per l'anno 2020, 1.163.000 euro per l'anno 2021, 1.518.000 euro per l'anno 2022, 1.881.000 euro per l'anno 2023, 2.256.000 euro per l'anno 2024, 2.640.000 euro per l'anno 2025, 3.035.000 euro per l'anno 2026 e 3.439.000 euro a decorrere dall'anno 2027, si provvede, quanto a 200.000 euro per l'anno 2019, a 820.000 euro per l'anno 2020, a 1.163.000 euro per l'anno 2021, a 1.518.000 euro per l'anno 2022, a 1.881.000 euro per l'anno 2023, a 2.256.000 euro per l'anno 2024, a 2.640.000 euro per l'anno 2025, a 3.035.000 euro per l'anno 2026 e a 3.439.000 euro a decorrere dall'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e, quanto a 217.000 euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 **(8-septies)**.

4-sexies. Agli oneri valutati di cui al comma 4-quinquies, si applica l'articolo 17, commi da 12 a 12-quater, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 **(8-septies)**.

(8-sexies bis) tra parentesi quadre [] la versione originaria dell'art. 7 poi modificata, dai commi 4-quater, 4-quinquies, 4-sexies aggiunti al comma 4, art. 3, decreto legge 24/04/2017, n. 50 convertito con modifiche in legge n. 96 del 15/06/2017

(8-septies) i commi 4-quater, 4-quinquies, 4-sexies sono stati aggiunti al comma 4, art. 3, decreto legge 24/04/2017, n. 50 convertito in legge n. 96 del 15/06/2017 hanno modificato l'art. 7 nella versione originaria. Le modifiche sono state fortemente avversate dalle Associazioni in quanto in pejus rispetto alla versione originaria, riportata tra parentesi quadra, disapplicata dall'origine dall'INPS e altri Enti pensionistici pur in presenza dall'origine (2004) di dettagliati criteri e corretta modalità applicativa, a valere anche quale interpretazione autentica della volontà del Legislatore, riportati in relazione tecnica di accompagnamento a legge originaria n. 206/04 a pagg. 13,14.

Art. 8.

1. I documenti e gli atti delle procedure di liquidazione dei benefici previsti dalla presente legge sono esenti dall'imposta di bollo.

2. L'erogazione delle indennità è comunque esente da ogni imposta diretta o indiretta.

Art. 9.

1. Gli invalidi vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice e i familiari, inclusi i familiari dei deceduti, limitatamente al coniuge e ai figli e, in mancanza dei predetti, ai genitori, sono esenti dalla partecipazione alla spesa per ogni tipo di prestazione sanitaria e farmaceutica. Ai medesimi soggetti è esteso il beneficio di cui all'articolo 1 della legge 19 luglio 2000, n. 203 [9](#)

(9) Periodo aggiunto dalla lettera c) comma 106 dell'art. 2, L. del 24 dicembre 2007, n. 244; in aggiunta all'esenzione totale tickets sanitari, in precedenza riconosciuta, l'integrazione prevede anche l'esenzione totale per i farmaci di fascia "C" (come già riconosciuto agli invalidi di guerra).

Art. 10.

1. Nei procedimenti penali, civili, amministrativi e contabili il patrocinio delle vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice o dei superstiti è a totale carico dello Stato. A tale fine è autorizzata la spesa di 50.000 euro a decorrere dall'anno 2004.

2. Ove non risulti essere stata effettuata la comunicazione del deposito della sentenza penale relativa ai fatti di cui all'articolo 1, comma 1, i soggetti danneggiati possono promuovere l'azione civile contro i diretti responsabili entro il termine di decadenza di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, prescindendo dall'eventuale maturata prescrizione del diritto.

Art. 11.

1. Nelle ipotesi in cui in sede giudiziaria, amministrativa o contabile siano già state accertate con atti definitivi la dipendenza dell'invalidità e il suo grado ovvero della morte da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice, ivi comprese le perizie giudiziarie penali, le consulenze tecniche o le certificazioni delle aziende sanitarie locali od ospedaliere e degli ospedali militari, è instaurato ad istanza di parte, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un procedimento civile dinanzi al tribunale in composizione monocratica. Tale procedimento deve essere concluso con sentenza soggetta all'impugnazione di cui all'articolo 12, comma 2.

Art. 12.

1. Il tribunale in composizione monocratica competente in base alla residenza anagrafica della vittima o dei superstiti fissa una o al massimo due udienze, intervallate da un periodo di tempo non superiore a quarantacinque giorni, al termine del quale, esposte le richieste delle parti, prodotte ed esperite le prove e precisate le conclusioni, la causa è assegnata a sentenza e decisa nel termine di quattro mesi.

2. Le sentenze di cui al comma 1 sono ricorribili esclusivamente dinanzi alla Corte di cassazione per violazione di legge, ivi compresa la manifesta illogicità della motivazione.

Art. 13.

1. La competente amministrazione dello Stato, anche prima dell'inizio di azioni giudiziarie o amministrative, d'ufficio o su richiesta di parte, può offrire alla vittima di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice o agli eredi una somma a titolo di definitiva liquidazione, che, in caso di accettazione, è preclusiva di ogni altra azione, costituendo ad ogni effetto transazione.

2. La liquidazione di cui al comma 1 deve essere effettuata nel termine di quattro mesi dalla relativa deliberazione.

Art. 14.

1. Il riconoscimento delle infermità, il ricalcolo dell'avvenuto aggravamento ai sensi dell'articolo 6 e delle pensioni, nonché ogni liquidazione economica in favore delle vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice devono essere conclusi entro il termine di quattro mesi dalla presentazione della domanda da parte dell'avente diritto alla prefettura-ufficio territoriale del Governo competente in base alla residenza anagrafica del medesimo soggetto. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 510.

Art. 15. 1. I benefici di cui alla presente legge si applicano agli eventi verificatisi sul territorio nazionale a decorrere dal 1° gennaio 1961. A tale fine è autorizzata la spesa di 1.500.000 euro per l'anno 2004.

2. Per gli eventi coinvolgenti cittadini italiani verificatisi all'estero, i benefici di cui alla presente legge si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2003. *I benefici di cui alla presente legge si applicano anche agli eventi verificatisi all'estero a decorrere dal 1° gennaio 1961, dei quali sono stati vittime cittadini italiani residenti in Italia al momento dell'evento (10).*

(10). Periodo aggiunto dalla lettera d) comma 106 dell'art. 2, L. del 24 dicembre 2007, n. 244. Di conseguenza a parere di Aviviter la copertura di legge per i cittadini italiani residenti in Italia e vittime di attentati terroristici all'estero interviene per gli eventi avvenuti nel periodo 1 gennaio 1961 – 31 dicembre 2002. Mentre la legge interviene a copertura dei **cittadini italiani**, prescindendo dal requisito della residenza italiana, per gli eventi a decorrere dal 1 gennaio 2003.

Art. 16. COPERTURA FINANZIARIA E CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, *salvo quanto previsto dall'art. 15, comma 2, secondo periodo (11)*, valutato complessivamente in 64.100.000 euro per l'anno 2004, in 12.480.000 euro per l'anno 2005 e in 12.900.000 euro a decorrere dall'anno 2006, ivi comprese le minori entrate derivanti dal comma 2 dell'articolo 3, valutate in 407.238 euro per l'anno 2004, in 610.587 euro per l'anno 2005 e in 814.476 euro a decorrere dall'anno 2006, e quelle derivanti dal comma 1 dell'articolo 9, valutate in 130.500 euro a decorrere dall'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando: quanto a 4.210.000 euro per l'anno 2004, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero; quanto a 4.997.000 euro per l'anno 2004, a 506.000 euro per l'anno 2005 e a 1.430.000 euro per l'anno 2006, l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia; quanto a 26.450.000 euro per l'anno 2004, a 27.000 euro per l'anno 2005 e a 29.000 euro per l'anno 2006, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri; quanto a 3.401.000 euro per l'anno 2004, a 7.456.000 euro per l'anno 2005 e a 9.273.000 euro per l'anno 2006, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno; quanto a 1.027.000 euro per l'anno 2004, a 682.000 euro per l'anno 2005 e a 2.168.000 euro per l'anno 2006, l'accantonamento relativo al Ministero della difesa; quanto a 21.436.000 euro per l'anno 2004 e a 3.809.000 euro per l'anno 2005, l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali e quanto a 2.579.000 euro per l'anno 2004, l'accantonamento relativo al Ministero delle comunicazioni **(11)**.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui alla presente legge, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ovvero delle misure correttive da assumere, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera i-quater), della medesima legge. Gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, n. 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468, prima dell'entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al periodo precedente, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni illustrative.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(11) Parole aggiunte dalla lettera e) comma 106 dell'art. 2, L. del 24 dicembre 2007, n. 244.

REGOLAMENTI A LEGGE n. 206/2004:

A).1.1 DPR n. 510/1999 Regolamento attuativo delle disposizioni della legge n. 206/2004 (art. 14 legge n. 206/2004) in quanto compatibili

A) 1.2 DPR n. 181/2009 Regolamento art. 6 legge 206/2004)

A) 1.1 Regolamento attuativo della legge n. 206/2004 disposto in quanto compatibile dall'art 14 della legge medesima

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 luglio 1999 , n. 510

Regolamento recante nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata.

Vigente al: 24-3-2023

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'[articolo 87, comma quinto, della Costituzione](#);

Vista la [legge 23 novembre 1998, n. 407](#), recante "Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata";

Vista la [legge 20 ottobre 1990, n. 302](#), recante "Norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata";

Vista la [legge 13 agosto 1980, n. 466](#), recante: "Speciali elargizioni a favore di categorie di dipendenti pubblici e di cittadini vittime del dovere o di azioni terroristiche", e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'[articolo 17, commi 1 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400](#);

Visti i decreti ministeriali 30 ottobre 1980, 11 luglio 1983, [29 luglio 1987, n. 561](#), [29 agosto 1991, n. 319](#), [16 marzo 1992, n. 377](#);

Visto il [decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1994, n.364](#);

Ritenuto di dover riunire e coordinare le disposizioni dettate dai decreti ministeriali e dal decreto presidenziale sopracitato e di dover disciplinare le modalità di attuazione della [legge 23 novembre 1998, n. 407](#), ai sensi dell'articolo 5 della predetta legge;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 21 giugno 1999;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 23 luglio 1999;

Sulla proposta del Ministro dell'interno di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, delle finanze, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, della difesa e delle politiche agricole;

E m a n a

il seguente regolamento:

Art. 1.

Principi generali

Il presente regolamento riunisce e coordina le disposizioni riguardanti le modalità di attuazione delle [leggi 13 agosto 1980, n. 466, e 20 ottobre 1990, n. 302](#), recate dai decreti ministeriali 30 ottobre 1980, 11 luglio 1983, [29 luglio 1987, n. 561](#), [29 agosto 1991, n. 319](#), [16 marzo 1992, n. 377](#) ed al [decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1994, n. 364](#) nonché le modalità di attuazione della [legge 23 novembre 1998, n. 407](#).

Art. 2.

Amministrazioni competenti

1. All'attribuzione delle speciali elargizioni e dell'assegno vitalizio previsti dalle [leggi 13 agosto 1980, n. 466, 20 ottobre 1990, n. 302, e 23 novembre 1998, n. 407](#), in favore dei superstiti di dipendenti pubblici vittime del dovere o in favore degli stessi dipendenti pubblici che abbiano riportato le invalidità indicate dalle citate leggi nell'adempimento del dovere, provvedono le seguenti amministrazioni:

a) il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza - per gli appartenenti alla Polizia di Stato, all'Arma dei carabinieri, al Corpo della guardia di finanza, al Corpo forestale dello Stato, al Corpo di polizia penitenziaria, alle polizie municipali; il Ministero dell'interno - Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi - per gli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

b) il Ministero di grazia e giustizia per i magistrati ordinari, i giudici di pace, i giudici onorari di tribunale, i giudici popolari ed il personale civile dell'amministrazione penitenziaria non appartenente al Corpo di polizia penitenziaria;

c) il Ministero della difesa per gli appartenenti alle Forze armate dello Stato.

2. Il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza è, altresì, competente in ordine all'attribuzione dei benefici previsti dalle predette leggi in favore delle persone che, legalmente richieste, abbiano prestato assistenza ad ufficiali e agenti di polizia giudiziaria o ad autorità, ufficiali e agenti di pubblica sicurezza.

3. All'attribuzione dei benefici previsti in favore dei cittadini italiani che non rientrano in alcuna delle categorie per le quali è determinata l'amministrazione competente, nonché' degli stranieri e degli apolidi, ovvero dei loro superstiti, provvede il Ministero dell'interno - Direzione generale dei servizi civili.

4. Per i benefici correlati al trattamento pensionistico, per le esenzioni fiscali e per i benefici di guerra, provvedono per i dipendenti pubblici le amministrazioni di appartenenza.

5. Per i restanti benefici provvedono le amministrazioni competenti.

Art. 3.

Avvio del procedimento

1. Per il conferimento dei benefici gli interessati debbono presentare apposita domanda.

2. Si può prescindere dalla medesima e procedere d'ufficio per i dipendenti pubblici vittime del dovere.

3. La domanda deve essere presentata:

a) per quanto di competenza del Ministero dell'interno, al prefetto del luogo in cui si è verificato l'evento o della provincia di residenza dei beneficiari, per il successivo esame;

b) per quanto di competenza:

1) del Ministero della difesa, al comando militare di appartenenza;

2) del Ministero di grazia e giustizia, alla Direzione generale dell'organizzazione giudiziaria e al Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, per il personale rispettivamente

amministrato.

4. Nel caso di residenti all'estero, la domanda è inoltrata per il tramite dell'ufficio consolare del luogo di residenza dell'interessato, che provvede a trasmettere la domanda e la documentazione occorrente alla prefettura della provincia dove si è verificato l'evento, per gli ulteriori adempimenti.

Art. 4.

Documenti ed atti richiesti

1. Con la domanda o quando l'amministrazione competente o il prefetto ne fa espressa richiesta, prima della corresponsione delle elargizioni previste dalla normativa vigente, gli interessati devono espressamente dichiarare:

a) le provvidenze pubbliche eventualmente già percepite, anche in parte, attribuite in ragione delle medesime circostanze, indicando se le stesse abbiano carattere continuativo ovvero siano state corrisposte in un'unica soluzione;

b) se intendano optare, quando si tratti di provvidenze non ancora percepite e non cumulabili, per la corresponsione di tali provvidenze ovvero dei benefici previsti dalle [leggi 13 agosto 1980, n. 466 e 20 ottobre 1990, n. 302](#);

c) se, fatto salvo il caso di non cumulabilità dei benefici, intendano optare per la elargizione in unica soluzione o per l'assegno vitalizio previsto dall'[articolo 3 della legge 20 ottobre 1990, n. 302](#);

d) se abbiano richiesto o abbiano già ottenuto, anche in parte, il risarcimento del danno, esibendo la relativa documentazione.

2. La scelta di uno dei predetti benefici deve essere corredata da espressa rinuncia degli interessati ad altre provvidenze non cumulabili.

3. Si considerano pubbliche le provvidenze corrisposte direttamente da una pubblica amministrazione.

4. Il divieto di cumulo non opera fra l'assegno vitalizio previsto dalla [legge 20 ottobre 1990, n. 302](#), e le altre provvidenze pubbliche non continuative ancorché' corrisposte in più soluzioni, nè fra le elargizioni previste dalla predetta legge e le altre provvidenze pubbliche di carattere continuativo. Non rientrano nel divieto di cumulo il beneficio previsto dall'[articolo 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407](#), i trattamenti di quiescenza, ancorché' privilegiati o di reversibilità, nonché' i benefici di cui agli [articoli 9, 14 e 15 della legge 20 ottobre 1990, n. 302](#) e ogni altro beneficio o diritto non rinunciabile o a carattere generale. Il divieto di cumulo non opera, altresì, per le vittime del dovere destinatarie dei benefici previsti dalla [legge 13 agosto 1980, n. 466](#).

5. Qualora al momento della domanda o successivamente fino all'emanazione del provvedimento finale, risulta che è stata corrisposta una provvidenza non cumulabile e, tuttavia, di importo inferiore alle provvidenze disciplinate dalla [legge 20 ottobre 1990, n. 302](#), queste ultime sono corrisposte sottraendo al relativo ammontare quanto è stato riconosciuto in favore del richiedente.

6. La sottoscrizione dell'interessato alle dichiarazioni ed alle opzioni di cui ai commi

precedenti deve essere resa a norma dell'[articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15](#), e successive modificazioni.

Art. 5.

Valutazione della commissione medica ospedaliera della sanità militare

1. Per l'attribuzione dei benefici di legge, oltre al rapporto sulle circostanze che hanno dato luogo all'evento lesivo, è richiesta la valutazione della commissione medica ospedaliera della sanità militare, la quale svolge le proprie indagini secondo le modalità previste dagli [articoli 172 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092](#), e successive modificazioni, esprime il giudizio sanitario sulle cause delle ferite o lesioni che hanno determinato il decesso o la invalidità, accerta il grado dell'eventuale invalidità riscontrata, stabilisce la percentuale dell'invalidità e dell'eventuale aggravamento, ed accerta comunque se l'invalidità riportata comporti la cessazione dell'attività lavorativa o del rapporto d'impiego.

2. La commissione medica ospedaliera di cui al comma 1 è integrata, ai fini della concessione dei benefici in favore delle vittime civili del terrorismo e della criminalità organizzata, da due sanitari della Polizia di Stato esperti in medicina legale.

3. I sanitari della Polizia di Stato sono nominati dal direttore centrale di sanità del Dipartimento di pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, su richiesta della competente commissione medica ospedaliera, trasmessa contestualmente alla comunicazione della data in cui si procederà alla visita dell'interessato o, comunque, alla valutazione da parte della commissione stessa.

4. La commissione medica ospedaliera esprime il giudizio entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso inutilmente tale termine, i competenti organi amministrativi possono rivolgersi ad altri soggetti pubblici dotati di qualificazione e adeguata capacità tecnica, quali le strutture del servizio sanitario nazionale, ovvero ad istituti universitari, che si pronunciano entro venti giorni dalla richiesta.

5. La valutazione della commissione medica ospedaliera non è richiesta in caso di decesso, quando il nesso di causalità risulti di immediata evidenza. La medesima valutazione non è, altresì, richiesta qualora il prefetto, relativamente alle istanze concernenti le vittime civili ritenga, sulla base degli elementi istruttori acquisiti, che sia da escludere la natura terroristica o di criminalità organizzata dell'evento criminoso.

6. Il giudizio della commissione medica ospedaliera, nella composizione integrata, è definitivo.

7. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche per gli stranieri e gli apolidi. Se i soggetti interessati non sono residenti in Italia, il giudizio sanitario è espresso da apposite commissioni formate da tre medici scelti dall'autorità consolare, che svolgono le proprie indagini secondo le stesse modalità previste per le commissioni mediche ospedaliere. La domanda e i documenti, ivi compreso il giudizio sanitario, sono inviati al prefetto della provincia in cui si è verificato l'evento.

Art. 6.

Procedimento di competenza del Ministero dell'interno di concessione dei benefici in favore dei superstiti delle vittime del dovere e dei dipendenti pubblici rimasti invalidi nell'adempimento del dovere, nonché' delle persone legalmente richieste di assistenza.

1. Ai fini della concessione dei benefici, le amministrazioni competenti provvedono entro il termine stabilito dal regolamento di cui agli [articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241](#).
2. Per quanto di competenza del Ministero dell'interno l'ufficio o comando presso il quale prestava servizio il dipendente caduto o ferito nell'adempimento del dovere o dove ha prestato la propria assistenza la persona legalmente richiesta, redige un dettagliato rapporto sulle circostanze che hanno dato luogo all'evento mortale o invalidante, corredato di perizie, di eventuali testimonianze e di ogni altro elemento conoscitivo acquisito. Tale rapporto viene trasmesso, corredato del verbale della commissione medica ospedaliera della sanità militare, che verifica il nesso causale tra evento ed esito sanitario e che quantifica la percentuale di invalidità riscontrata, nel più breve tempo possibile, al prefetto della provincia in cui si è verificato l'evento, per l'ulteriore inoltro al Ministero dell'interno, che dispone la concessione della speciale elargizione con apposito decreto, anche in assenza di sentenza, qualora i presupposti per la concessione dei benefici siano di chiara evidenza.
3. Il prefetto è tenuto ad esprimere il proprio parere in ordine alla natura delle azioni lesive, al nesso di causalità tra queste e le lesioni prodotte, o l'eventuale decesso, e agli altri presupposti stabiliti per il conferimento dei benefici, ivi compresa la matrice criminosa dell'evento. Tale parere viene trasmesso al Ministero dell'interno, unitamente al rapporto e alla documentazione di cui al comma 2.
4. Il Ministero dell'interno, ove ritenga che gli elementi informativi acquisiti non consentano di emettere il provvedimento finale, può disporre, con provvedimento motivato, un supplemento di istruttoria.
5. Si applicano, in quanto compatibili, le sospensioni dei termini previsti dal presente regolamento.

Art. 7.

Procedimento di competenza del Ministero di grazia e giustizia di concessione dei benefici in favore dei superstiti delle vittime del dovere e dei dipendenti rimasti invalidi nell'adempimento del dovere, nonché' delle persone legalmente richieste di assistenza.

1. Per quanto di competenza del Ministero di grazia e giustizia, il procuratore generale presso la corte d'appello del distretto in cui si è verificato l'evento mortale o invalidante redige un dettagliato rapporto sulle circostanze che vi hanno dato luogo, corredato di perizie, di eventuali testimonianze e di ogni altro elemento conoscitivo acquisito. Tale rapporto viene trasmesso, corredato dal verbale della commissione medica ospedaliera della sanità militare che verifica il nesso causale tra evento ed esito sanitario e che quantifica la percentuale di invalidità riscontrata, nel più breve tempo possibile al Ministero di grazia e giustizia, che dispone la concessione della speciale elargizione con apposito decreto, anche in assenza di

sentenza, se i presupposti per la concessione dei benefici sono di chiara evidenza.

2. Il procuratore generale presso la corte d'appello del distretto in cui si è verificato l'evento mortale o invalidante è tenuto ad esprimere il proprio parere in ordine alla natura delle azioni lesive, al nesso di causalità tra queste e le lesioni prodotte o l'eventuale decesso, e agli altri presupposti stabiliti per il conferimento dei benefici, ivi compresa la matrice criminosa dell'evento. Tale parere viene trasmesso al Ministero di grazia e giustizia, unitamente al rapporto e alla documentazione di cui al comma 1.
3. Il Ministero di grazia e giustizia, se ritiene che gli elementi informativi acquisiti non consentano di emettere il provvedimento finale, può disporre, con provvedimento motivato, un supplemento di istruttoria.
4. Si applicano, in quanto compatibili, le sospensioni dei termini previste dal presente regolamento.

Art. 8.

Procedimento di competenza del Ministero della difesa di concessione dei benefici in favore dei superstiti delle vittime del dovere e dei dipendenti rimasti invalidi nell'adempimento del dovere, nonché' delle persone legalmente richieste di assistenza.

1. Per il personale delle Forze armate, esclusa l'Arma dei carabinieri, il comandante del reparto presso il quale prestava servizio il militare caduto o ferito nell'adempimento del dovere, redige un dettagliato rapporto sulle circostanze che hanno dato luogo all'evento mortale o invalidante, corredato di perizie, di eventuali testimonianze e di ogni altro elemento conoscitivo acquisito. Tale rapporto, corredato del parere delle autorità gerarchiche, nonché' del verbale della commissione medica ospedaliera della sanità militare che verifica il nesso causale tra evento ed esito sanitario e che quantifica la percentuale di invalidità riscontrata, viene inviato, nel più breve tempo possibile, all'Alto comandante di cui al successivo comma 2, per l'ulteriore inoltro al Ministero della difesa.
2. L'Alto comandante da cui dipende il reparto presso il quale prestava servizio il militare caduto o ferito nell'adempimento del dovere è tenuto ad esprimere il proprio parere in ordine alla natura delle azioni lesive, al nesso di causalità tra queste e le lesioni prodotte, o l'eventuale decesso, nonché' in ordine agli altri presupposti stabiliti per il conferimento dei benefici, ivi compresa la matrice criminosa dell'evento. Tale parere viene inviato al Ministero della difesa unitamente al rapporto ed alla documentazione indicata al precedente comma 1.
3. Il Ministero della difesa dispone la concessione della speciale elargizione con apposito decreto, anche in assenza di sentenza dell'autorità giudiziaria competente, qualora i presupposti per la concessione siano di chiara evidenza; ove ritenga che gli elementi informativi acquisiti non consentano di emettere il provvedimento finale può disporre, con provvedimento motivato, un supplemento di istruttoria.
4. Si applicano, in quanto compatibili, le sospensioni dei termini previsti dal presente regolamento.

Art. 9.

Procedimento di concessione dei benefici in favore dei cittadini, degli stranieri o degli apolidi vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, o dei superstiti.

1. Ai fini della concessione dei benefici, il Ministero dell'interno provvede, entro il termine stabilito dal regolamento di cui agli [articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241](#), elevato di ulteriori trenta giorni nei casi di sospensione regolati dal successivo articolo 10.
2. Il prefetto competente trasmette l'istanza al Ministero dell'interno, con un dettagliato rapporto sulle circostanze dell'evento mortale o invalidante, corredato di sentenza sui fatti criminosi, di eventuali testimonianze e di ogni altro elemento conoscitivo acquisito, ivi compreso il giudizio sanitario della commissione medica ospedaliera.
3. Il prefetto è tenuto ad esprimere il proprio parere in ordine alla natura delle azioni lesive, al nesso di causalità tra queste e le lesioni prodotte, o l'eventuale decesso, e agli altri presupposti stabiliti per il conferimento dei benefici. Tale parere viene trasmesso al Ministero dell'interno unitamente al rapporto e alla documentazione di cui al comma 2.
4. Qualora vi siano obiettive ragioni di incertezza in merito alla sussistenza dei requisiti diversi da quello sanitario, cui è subordinata la concessione dei benefici economici, il Ministero dell'interno può chiedere il parere della commissione consultiva di cui all'articolo 11.
5. Il Ministero dell'interno, ove ritenga che gli elementi informativi acquisiti non consentano di emettere il provvedimento finale, può disporre, con provvedimento motivato, un supplemento di istruttoria.

Art. 10.

Definizione dei procedimenti di concessione dei benefici in favore dei cittadini, degli stranieri o degli apolidi vittime del terrorismo e della criminalità organizzata sulla base delle risultanze giudiziarie successivamente intervenute.

1. Il prefetto acquisisce la sentenza, nel caso in cui sia stata erogata la provvisoria o l'assegno vitalizio in assenza di un provvedimento dell'autorità giudiziaria, e trasmette immediatamente la medesima al Ministero dell'interno, che provvede disponendo o negando, in via definitiva, l'erogazione dell'assegno vitalizio o del residuo dell'elargizione in unica soluzione.
2. Qualora il provvedimento dell'autorità giudiziaria, successivamente intervenuto, non contenga elementi sufficienti per la decisione finale, il prefetto esprime, comunque, un ulteriore parere sulla base delle eventuali indagini svolte e delle risultanze processuali, trasmettendolo insieme con il provvedimento dell'autorità giudiziaria al Ministero dell'interno.
3. Il Ministero dell'interno, sulla base del provvedimento dell'autorità giudiziaria, tenendo conto del parere del prefetto e della commissione consultiva di cui all'articolo 11, adotta le conseguenti decisioni.

Art. 11.

Istituzione e composizione della commissione consultiva presso il Ministero dell'interno

1. È istituita presso il Ministero dell'interno una apposita commissione, nominata dal Ministro e composta da cinque membri: un magistrato amministrativo che la presiede; un prefetto in servizio presso il Dipartimento di pubblica sicurezza o un dirigente generale della Polizia di Stato; un ufficiale generale dell'Arma dei carabinieri, un ufficiale generale del Corpo della guardia di finanza ed un dirigente della direzione generale dei servizi civili del Ministero dell'interno, con qualifica non inferiore a quella di viceprefetto. Le nomine hanno luogo su designazione delle rispettive amministrazioni che provvedono, altresì, ad indicare altro membro supplente, anche di qualifica immediatamente inferiore, per i casi di assenza o di impedimento del titolare. Svolge le funzioni di segretario un funzionario della direzione generale dei servizi civili del Ministero dell'interno, la quale provvede, altresì, ad indicare altro funzionario quale segretario supplente in caso di assenza o impedimento del titolare.
2. Alla commissione sono chiamati a partecipare, quando interessati, i rappresentanti delle amministrazioni competenti di cui all'articolo 2, non indicate nel comma 1, su designazione dell'amministrazione di appartenenza.
3. Il compenso del presidente, dei componenti e del segretario della commissione consultiva è stabilito con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

Art. 12.

Sospensione dei termini

1. Il termine previsto per la definizione del procedimento è sospeso nel caso in cui il segreto istruttorio su indagini in corso non permetta di acquisire elementi sufficienti per la redazione del rapporto informativo del prefetto. Analogamente il termine è sospeso qualora il procedimento penale non sia ancora concluso.
2. La sospensione deve essere tempestivamente comunicata all'interessato, o al suo avente diritto, ed al Ministero dell'interno.

Art. 13.

Individuazione dei destinatari dei benefici

1. La speciale elargizione viene ripartita in quote eguali tra il coniuge superstite e ciascuno dei figli, se a carico.
2. Quando non vi siano il coniuge, i figli, i genitori, i fratelli e le sorelle conviventi a carico, per le vittime del dovere le amministrazioni competenti procedono all'accertamento d'ufficio sull'esistenza di persone conviventi a carico della persona deceduta negli ultimi tre anni precedenti all'evento e dei conviventi more uxorio. Per gli altri soggetti beneficiari si procede a seguito di domanda da parte degli interessati.
3. Per persona a carico si intende il familiare non in grado, al momento dell'evento, di provvedere autonomamente al proprio sostentamento e fiscalmente a carico. A tal fine dovrà essere esibita apposita certificazione o una dichiarazione sostitutiva. Per i fratelli e le sorelle la condizione di convivenza con il defunto dovrà risultare da apposita certificazione rilasciata

dal comune di residenza.

4. L'assegno vitalizio non reversibile di cui all'[articolo 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407](#), compete soltanto ai soggetti destinatari ivi indicati ancora in vita alla data di entrata in vigore della legge medesima.
5. Nei casi in cui la vittima di azione terroristica, già titolare del diritto, sia deceduta successivamente all'evento criminoso, l'assegno vitalizio viene corrisposto ai superstiti in caso di interdipendenza o di aggravamento causato per effetto diretto e determinante delle lesioni o delle infermità subite nell'atto terroristico.
6. La riliquidazione prevista dall'[articolo 3, comma 2, lettera b\), della legge 23 novembre 1998, n. 407](#), compete agli originari destinatari per gli eventi di terrorismo, di eversione dell'ordine democratico, di criminalità organizzata e per quelli previsti dalla [legge 31 marzo 1998, n. 70](#), ancora in vita alla data di entrata in vigore della predetta legge. In assenza di questi, si provvede secondo l'ordine dell'[articolo 6, comma 1, della legge 3 agosto 1980, n. 466](#), qualora i predetti soggetti siano ancora in vita alla data di entrata in vigore della legge.

Art. 14.

Pagamento degli assegni vitalizi

1. Al pagamento degli assegni vitalizi, sia provvisori che definitivi, provvedono i dipartimenti provinciali del tesoro competenti in relazione alla residenza degli interessati, secondo le modalità di pagamento degli stipendi e delle pensioni in base al ruolo di spesa fissa. Le amministrazioni concedenti trasmettono agli uffici centrali del bilancio i provvedimenti per i successivi adempimenti.
2. L'assegno vitalizio ai sensi degli [articoli 3 e 5 della legge 20 ottobre 1990, n. 302](#), decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.
3. L'assegno vitalizio, ai sensi dell'[articolo 2, comma 1, della legge 23 novembre 1998, n. 407](#), decorre dalla data di entrata in vigore della predetta legge.

Art. 15.

Attribuzione e pagamento di due annualità del trattamento pensionistico di reversibilità liquidato secondo le disposizioni del [decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n.1092](#).

1. All'attribuzione del beneficio previsto dall'[articolo 2, comma 3, della legge 23 novembre 1998, n. 407](#), in favore dei superstiti dei soggetti deceduti per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza degli eventi di cui ai [commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302](#), come risulta modificato dall'articolo 1, comma 1, della predetta [legge 23 novembre 1998, n. 407](#), nonché ai superstiti delle vittime delle azioni terroristiche, provvedono, d'ufficio, le amministrazioni competenti a norma dell'articolo 2 del presente regolamento per gli eventi verificatisi successivamente all'11 dicembre 1998. Per gli eventi verificatisi prima della data suddetta le amministrazioni competenti procedono su domanda degli interessati.

2. Il beneficio è liquidato agli interessati separatamente e per gli orfani secondo le rispettive quote di compartecipazione stabilite dal [decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092](#).
3. L'importo da liquidare ai soggetti destinatari del beneficio è quello corrispondente a due volte l'ammontare annuo lordo del trattamento pensionistico calcolato alla data dell'11 dicembre 1998, comprensivo dell'indennità integrativa speciale, ove questa non sia già stata ricompresa nella liquidazione dello speciale trattamento di pensione in godimento, per gli eventi verificatisi prima di tale data. Per gli eventi verificatisi successivamente, il beneficio in esame viene liquidato ai superstiti sulla base dell'importo annuo lordo della pensione di reversibilità, ovvero del trattamento speciale attribuito ai sensi del [decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092](#), liquidato alla data del decesso del dante causa.
4. Il pagamento avviene contestualmente alla liquidazione e il relativo provvedimento è soggetto al visto del competente ufficio centrale del bilancio.

Art. 16.

Esenzione IRPEF del trattamento speciale di reversibilità e delle pensioni privilegiate dirette di prima categoria nei confronti dei destinatari dei benefici previsti dalla [legge 23 novembre 1998, n. 407](#).

1. L'esenzione dall'IRPEF del trattamento speciale di reversibilità corrisposto ai superstiti dei caduti è applicata d'ufficio da parte degli ordinatori secondari di spesa, a decorrere dall'11 dicembre 1998. Le amministrazioni competenti a norma dell'articolo 2 del presente regolamento provvedono, a titolo ricognitivo, ad inviare apposita informazione ai cennati enti pagatori dei trattamenti speciali di reversibilità.
2. L'indennità integrativa speciale è corrisposta dai medesimi ordinatori secondari di spesa con decorrenza dalla data del trattamento speciale, osservando le modalità stabilite dal [comma 5 dell'articolo 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407](#), sempreché tale indennità non sia stata ricompresa nella liquidazione dello speciale trattamento di pensione in godimento.
3. L'esenzione dall'IRPEF del trattamento privilegiato di prima categoria, con assegno di super invalidità di cui all'[articolo 100 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092](#), e successive modificazioni, erogato ai soggetti che abbiano subito un'invalidità permanente per effetto di ferite o lesioni per gli atti di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico di cui all'[articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302](#), è applicata d'ufficio da parte degli ordinatori secondari di spesa, a decorrere dall'11 dicembre 1998, per gli eventi verificatisi successivamente a detta data.
4. Per gli eventi verificatisi prima dell'11 dicembre 1998, si procede a domanda degli interessati.

Art. 17.

Rivalutazione degli assegni vitalizi

1. L'importo degli assegni vitalizi è rivalutato annualmente dai dipartimenti provinciali del tesoro competente all'erogazione:
 - a) per l'assegno vitalizio, ai sensi degli [articoli 3 e 5 della legge 20 ottobre 1990, n. 302](#), in misura pari al tasso dell'inflazione calcolato sulla base dei dati ufficiali dell'Istituto

centrale di statistica;

- b) per l'assegno vitalizio, ai sensi dell'[articolo 2, comma 1, della legge 23 novembre 1998, n. 407](#), secondo la perequazione automatica prevista dall'[articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503](#).

Art. 18.

Applicazione dei benefici di guerra

1. All'attribuzione dei benefici previsti dalle disposizioni vigenti a favore degli invalidi civili di guerra e delle famiglie dei caduti civili di guerra, provvedono le amministrazioni competenti su domanda degli interessati, corredata dalla apposita certificazione del prefetto del luogo di residenza.
2. All'erogazione delle somme eventualmente spettanti in via continuativa si provvede con le modalità di cui agli articoli precedenti.

Art. 19.

Certificazioni attestanti le condizioni di invalido civile o di caduto a causa di atti di terrorismo o di criminalità organizzata o comune.

1. Il prefetto del luogo di residenza rilascia la certificazione attestante la condizione di invalido o di caduto su domanda dell'interessato ovvero dei familiari superstiti aventi titolo.
2. Nella certificazione sono indicati, contestualmente alla qualifica di cui al comma 1, la data e il luogo dell'atto criminoso e dell'eventuale decesso, e, qualora si tratti di invalidità, la natura delle ferite e delle lesioni che l'hanno determinata, la patologia invalidante, la percentuale della invalidità.
3. Ai fini delle certificazioni, le amministrazioni competenti danno comunicazione al prefetto della provincia di residenza dell'interessato dell'attribuzione, anche provvisoria, dei benefici, precisandone le patologie invalidanti.
4. Copia dell'atto deliberativo è, comunque, trasmessa dal Ministero dell'interno al prefetto competente.

Art. 20.

Modalità e termini del procedimento relativo alle certificazioni

1. Il prefetto provvede, in ordine alle richieste delle certificazioni, sulla base del provvedimento di attribuzione, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della domanda, ovvero dalla data della ricevuta di comunicazione del provvedimento medesimo, successivamente.
2. Qualora il provvedimento di attribuzione dei benefici sia stato emanato in assenza di sentenza, il prefetto, entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza definitiva, conforma ad essa gli atti a suo tempo adottati.
3. Gli atti del prefetto, adottati sulla base dei provvedimenti ministeriali emanati in assenza di sentenza, devono contenere l'avvertenza della loro modificabilità per effetto delle ulteriori

fasi del processo.

4. Ai fini del collocamento obbligatorio il prefetto del luogo di residenza rilascia, su domanda, apposita certificazione, secondo le stesse modalità previste dall'articolo 17, in quanto applicabili, intendendosi sostituite al Ministero dell'interno le altre amministrazioni eventualmente competenti in ordine alla concessione dei benefici in favore di chi abbia subito ferite o lesioni in conseguenza delle azioni od operazioni di cui all'[articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302](#).

Art. 21.

Contributi alle spese funerarie

1. Il contributo alle spese funerarie per il personale di cui all'[articolo 8 della legge 13 agosto 1980, n. 466](#), da corrispondere alla famiglia del dipendente deceduto, viene determinato nella misura vigente:

-quota fissa di lire cinquecentomila;

-lire centomila per ogni familiare convivente a carico del dipendente deceduto. Detto contributo non deve superare in ogni caso l'importo complessivo di lire un milione.

2. Per i decessi verificatisi prima dell'entrata in vigore della [legge 13 agosto 1980, n. 466](#), il beneficio è corrisposto a domanda degli aventi diritto.

Art. 22.

Verifiche periodiche. Termini

1. I Ministri competenti verificano periodicamente la funzionalità, la trasparenza e la speditezza dei procedimenti disciplinati dal presente regolamento e adottano tutte le misure di rispettiva competenza.

Art. 23.

Norme abrogate

1. Il presente decreto sostituisce le disposizioni di cui ai decreti ministeriali 30 ottobre 1980, 11 luglio 1983, [29 luglio 1987, n. 561](#), [29 agosto 1991, n. 319](#), [16 marzo 1992, n. 377](#) ed al [decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1994, n. 364](#), che sono contestualmente abrogate.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 luglio 1999

CIAMPI

D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri

Russo Jervolino, Ministro dell'interno, Dini, Ministro degli affari esteri Diliberto, Ministro di grazia e giustizia

Visco, Ministro delle finanze Amato, Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica

Scognamiglio Pasini, Ministro della difesa
De Castro, Ministro delle politiche agricole

Visto, il Guardasigilli: Diliberto

Registrato alla [Corte dei conti il 28 dicembre 1999 Atti di Governo, registro n. 118](#), foglio n. 11

Ammesso al visto e alla conseguente registrazione, ai sensi della [deliberazione n. 45/E/99](#) adottata dalle sezioni riunite nell'adunanza del 6 dicembre 1999.

Nota redazionale

Il testo riportato è già integrato con le correzioni apportate dall'errata-corrige pubblicato in G.U. 12/01/2000, n. 8 durante il periodo di "vacatio legis".

È possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.

**A) 1.2 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 2009, n. 181:
“Regolamento recante i criteri medico-legali per l'accertamento e la
determinazione dell'invalidità e del danno biologico e morale a carico delle
vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice, a norma dell'articolo 6 della
legge 3 agosto 2004, n. 206”. (09G0186)**

(GU n. 292 del 16-12-2009) in vigore dal 31-12-2009

Art. 1 -Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento:

a) per danno biologico, si intende la lesione di carattere permanente all'integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito;

b) per danno morale, si intende il pregiudizio non patrimoniale costituito dalla sofferenza soggettiva cagionata dal fatto lesivo in sé considerato;

c) per aggravamento fisico, si intende lo stato della menomazione dell'integrità psico-fisica complessiva derivante dall'evoluzione peggiorativa della patologia da cui è conseguita l'invalidità già riconosciuta ed indennizzata, nonché' da ogni altra patologia per la quale risulti accertata una correlazione eziopatogenetica per interdipendenza o la cui insorgenza risulti determinata da cure praticate per la patologia già riconosciuta.

Art. 2-Disposizioni generali

1. La valutazione della percentuale d'invalidità di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 3 agosto 2004, n. 206, è espressa in una percentuale unica d'invalidità, comprensiva del riconoscimento del danno biologico e morale.

2. Ai fini della valutazione di cui al comma 1, gli accertamenti sanitari, sono effettuati dalla competente commissione medica ospedaliera della sanità militare o dalle apposite commissioni sanitarie di nomina consolare, ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 510.

3. Ai fini dell'espletamento degli accertamenti sanitari, nonché delle modalità di svolgimento dei lavori delle commissioni di cui al comma 2, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Capo del Dipartimento dell'Amministrazione generale, del personale e dei servizi del Ministero dell'economia e delle finanze in data 12 febbraio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2004, n. 44, adottato in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, e successive modificazioni.

Art. 3 -Criteri medico-legali per la valutazione dell'invalidità permanente

Per l'accertamento dell'invalidità si procede tenendo conto che la percentuale di invalidità permanente (IP), riferita alla capacità lavorativa, è attribuita scegliendo il valore più favorevole tra quello determinato in base alle tabelle per i gradi di invalidità e relative modalità d'uso approvate, con il decreto del Ministro della sanità in data 5 febbraio 1992, e successive modificazioni, e quello determinato in base alle tabelle A, B, E ed F1 annesse al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, relativi criteri applicativi. Alla classifica di cui alle categorie della tabella A e alla tabella B sono equiparate le fasce percentuali d'invalidità permanente, riferite alla capacità lavorativa, secondo le corrispondenze

indicate nella tabella in allegato 1. Alle invalidità o mutilazioni di prima categoria della tabella A che risultino contemplate anche nella tabella E corrisponde una invalidità permanente non inferiore al 100%.

Art. 4 - Criteri medico-legali per la rivalutazione dell'invalidità permanente, e per la determinazione del danno biologico e del danno morale

1. Per la rivalutazione delle invalidità già riconosciute e indennizzate, si procede secondo i seguenti criteri e modalità:

a) la percentuale d'invalidità permanente (IP), riferita alla capacità lavorativa, è attribuita secondo quanto indicato all'articolo 3. Resta salva l'applicazione di altri criteri tabellari, adottati in sede di prima valutazione, se più favorevoli;

b) la percentuale del danno biologico (DB) è determinata in base alle tabelle delle menomazioni e relativi criteri applicativi di cui agli articoli 138, comma 1, e 139, comma 4, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni (v.si art. 5);

c) la determinazione della percentuale del danno morale (DM) viene effettuata, caso per caso, tenendo conto dell'entità della sofferenza e del turbamento dello stato d'animo, oltre che della lesione alla dignità della persona, connessi ed in rapporto all'evento dannoso, fino ad un massimo dei 2/3 del valore percentuale del danno biologico;

d) la percentuale unica di invalidità indicante l'invalidità complessiva (IC), di cui all'articolo 6 della legge 3 agosto 2004, n. 206, che in ogni caso non può superare la misura del cento per cento, è data dalla somma delle percentuali del danno biologico, del danno morale e del valore, se positivo, risultante dalla differenza tra la percentuale di invalidità riferita alla capacità lavorativa e la percentuale del danno biologico:

$IC = DB + DM + (IP - DB)$.

Art. 5 - Disposizioni transitorie

1. Fino alla data di predisposizione delle tabelle di menomazione di cui agli articoli 138, comma 1, e 139, comma 4, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, la percentuale del danno biologico è determinata in base alla tabella delle menomazioni e relativi criteri applicativi, approvata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 12 luglio 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 172 del 25 luglio 2000, e successive modificazioni; la percentuale del danno biologico, così determinata, può essere aumentata da parte dei competenti organismi sanitari ai sensi degli articoli 138, comma 3, e 139, comma 3, del decreto legislativo n. 209 del 2005 **(1)**.

(1) Si riporta il testo dell'art. 138, comma 3, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 «Codice delle assicurazioni private»:

«Art. 138 (Danno biologico per lesioni di non lieve entità pari o superiori al 10%)

1,2 (Omissis).

3. Qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali, l'ammontare del danno determinato ai sensi della tabella unica nazionale può essere aumentato dal giudice sino al **trenta per cento**, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato.».

- Si riporta il testo dell'art. 139, comma 3, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 «Codice delle assicurazioni private»:

«Art. 139 (Danno biologico per lesioni di lieve entità pari o inferiori al 9%).

1,2 (Omissis).

3. L'ammontare del danno biologico liquidato ai sensi del comma 1 può essere aumentato dal giudice in misura non superiore ad un quinto (20%), con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato.».

2. Dopo l'adozione delle tabelle di cui agli articoli 138, comma 1, e 139, comma 4, del decreto legislativo n. 209 del 2005, si procede, previa domanda degli interessati, ovvero dell'amministrazione competente, ad una

nuova determinazione della invalidità, qualora la percentuale di danno biologico, applicando i nuovi criteri tabellari, sia più favorevole.

Art. 6 - Disposizioni finali

1. A fare data dall'entrata in vigore del presente regolamento le commissioni mediche provvedono all'accertamento delle invalidità secondo quanto previsto agli articoli 3 e 4.
2. Nei casi di applicazione dell'articolo 6, comma 1, della legge 3 agosto 2004, n. 206, le valutazioni delle invalidità operate in difformità alle disposizioni del presente regolamento, possono formare oggetto di revisione da parte dei competenti organismi sanitari, previa domanda degli interessati agli uffici delle amministrazioni competenti. In ogni caso, la percentuale d'invalidità non può essere rideterminata in misura inferiore a quella per la quale si è già provveduto all'attribuzione dei benefici richiesti, ovvero a quella stabilita in sede giudiziale. Le domande, presentate a partire dalla data di entrata in vigore della legge n. 206 del 2004, cui non sia seguito l'accertamento medico-legale da parte delle commissioni di cui all'articolo 2, comma 2, per sopravvenuto decesso del danneggiato, sono da considerare utilmente prodotte per la determinazione della nuova percentuale di invalidità, comprensiva del danno biologico e morale.

Dato a Roma, addì 30 ottobre 2009

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri, La Russa, Ministro della difesa, Maroni, Ministro dell'interno, Alfano, Ministro della giustizia, Sacconi, Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Alfano Registrato alla Corte dei conti il 1° dicembre 2009 Ministeri istituzionali, registro n. 10, Difesa, foglio n. 245

Allegato 1. Tabella di cui all'art. 3 , per conversione delle corrispondenze in percentuale della invalidità permanente espressa in sola categoria dalle tabelle militari per la necessaria comparazione con l'invalidità espressa in valore percentuale da tabelle Min. Sanità 1992.

Tabella delle corrispondenze di cui all'articolo 3

TABELLA	CATEGORIA	PERCENTUALE INVALIDITA'
A	PRIMA	100% - 91%
A	SECONDA	90% - 81%
A	TERZA	80% - 71%
A	QUARTA	70% - 61%
A	QUINTA	60% - 51%
A	SESTA	50% - 41%
A	SETTIMA	40% - 31%
A	OTTAVA	30% - 21%
B	—	20% - 11%

A) 1.3 DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 luglio 2007.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e successive modificazioni, ed in particolare gli articoli 2 e 5;

Vista la legge 3 agosto 2004, n. 206, recante nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice;

Vista la legge 20 febbraio 2006, n. 91, recante norme in favore dei familiari superstiti degli aviatori italiani vittime dell'eccidio avvenuto a Kindu l'11 novembre 1961;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007), ed in particolare i commi 792, 794, 795 e 1270;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 settembre 2006, con il quale il prefetto Gianlorenzo Fiore è stato nominato Commissario straordinario di Governo per l'attuazione della legge 3 agosto 2004, n. 206;

Ritenuto di dover emanare una direttiva generale di indirizzo al fine di garantire una coerente e coordinata attuazione della medesima legge n. 206 del 2004;

Sentito il Consiglio dei Ministri nella riunione del 27 luglio 2007;

E m a n a

la seguente direttiva:

Premessa.

Il Parlamento, rendendosi interprete delle giuste aspettative di riconoscimento di quanti, vittime e familiari, hanno pagato un tributo altissimo in termini di sofferenza fisica e morale per fatti di terrorismo, durante una lunga e sanguinosa stagione che ha visto uniti, nello stesso tragico destino, rappresentanti delle Istituzioni, soggetti aventi ruoli di responsabilità nell'ambito del sistema produttivo, sociale e culturale del Paese e comuni cittadini, è intervenuto, da ultimo, con la legge 3 agosto 2004, n. 206, di seguito denominata: "legge n. 206 del 2004" nell'intento di offrire alle vittime ed ai loro familiari, anche superstiti, strumenti piu' adeguati di tutela e sostegno.

E' in forza del legame di appartenenza alla comunità democraticamente fondata, contro cui è stata portata una vera e propria guerra, che le vittime del terrorismo e delle stragi e i loro familiari sono resi destinatari dalla legge n. 206 del 2004 di una normativa affatto speciale, caratterizzata da istituti particolarissimi che postulano, in eguaglianza di posizioni tra gli appartenenti alla medesima categoria, benefici economici, fiscali, assistenziali, pensionistici e previdenziali, anche in deroga alle norme previste dai singoli ordinamenti. Si tratta di misure, talune già note alla precedente legislazione, altre di nuova concezione, ma tutte finalizzate ad apprestare un sistema di provvidenze non meramente simbolico, a favore delle vittime del terrorismo e dei loro familiari.

1. Come è noto, la legge n. 206 del 2004, all'interno di un complesso quadro normativo tuttora vigente (per effetto del rinvio di cui all'art. 1, comma 2), a fianco del miglioramento di benefici di natura indennitaria, già previsti dalla precedente legislazione, ha introdotto nuove misure a favore dei cittadini italiani, siano essi dipendenti pubblici o privati, lavoratori autonomi o liberi professionisti, nonché dei cittadini stranieri per eventi accaduti sul territorio nazionale, e dei loro familiari, vittime di atti di terrorismo e di stragi di tale matrice. Tali misure, che ampliano la platea dei destinatari, incidono in maniera particolare sui trattamenti pensionistici e sul relativo trattamento fiscale; rideterminano l'entità delle speciali elargizioni; dispongono l'erogazione di un nuovo ulteriore assegno vitalizio; rimodulano in senso più ampio le disposizioni che attribuiscono ai superstiti delle vittime, con un'invalidità permanente non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa, la concessione di due annualità di pensione; pongono a carico dello Stato la spesa per l'assistenza psicologica e per il patrocinio legale delle vittime e dei loro familiari; eliminano gli oneri di partecipazione alla spesa sanitaria.

A fronte del cennato contesto normativo, appaiono opportune – anche alla luce dell'opera svolta dal Commissario straordinario nominato dal Governo nel settembre del 2006 - alcune indicazioni che agevolino le singole amministrazioni competenti ad una attuazione omogenea delle norme in parola. Indicazioni, queste, che non possono prescindere da una disamina puntuale di alcuni profili di particolare problematicità.

2. Occorre, in primo luogo, ricordare come destinatari delle disposizioni in parola sono le vittime, cioè coloro che sono deceduti ovvero che hanno riportato un'invalidità permanente in conseguenza di episodi di terrorismo o di stragi di tale matrice, ed i familiari anche superstiti.

Secondo quanto stabilito dall'art. 1, comma 1-bis, introdotto dalla legge finanziaria per il 2007 (art. 1, comma 1270), sono altresì destinatari della legge n. 206 del 2004 i familiari delle vittime del disastro aereo di Ustica del 1980, nonché le vittime e loro familiari della cosiddetta "banda della Uno bianca". Per l'individuazione dei familiari superstiti, soccorre il rinvio operato dalla legge n. 206 del 2004 (art. 1, comma 2) alla precedente e tuttora vigente legislazione in materia. In forza di tali rinvii, sono destinatari dei benefici i soggetti indicati dall'art. 6 della legge n. 466 del 1980, come integrato dall'art. 4, comma 2, della legge n. 302 del 1990 e, da ultimo, dall'art. 82, comma 4, della legge n. 388 del 2000. Ancorché tale norma abbia ad oggetto l'ordine in base al quale si provvede alla erogazione della speciale elargizione prevista dalla richiamata legge n. 466 del 1980, la stessa appare idonea ad identificare i soggetti ritenuti meritevoli dell'intervento di sostegno e di assistenza da parte dello Stato. Cio', peraltro,

solo laddove le norme della legge n. 206 del 2004 non dispongano diversamente, individuando puntualmente gli aventi diritto, in concorso con la vittima, ovvero nella qualità di superstiti.

Sempre con riferimento ai soggetti destinatari delle norme in parola, un aspetto particolare merita di essere approfondito. Si tratta del diritto dei cittadini stranieri (siano essi appartenenti all'Unione europea o extracomunitari) a vedersi riconosciuto il complesso di benefici previsti dalla legge n. 206 del 2004, per eventi lesivi accaduti sul territorio nazionale.

Se, da un lato, va riaffermato il diritto dei medesimi e dei loro familiari (nei termini e con le modalità attribuite ai cittadini italiani) a percepire la speciale elargizione e le altre indennità, non può essere revocato in dubbio il diritto degli stessi agli analoghi benefici di natura pensionistica e previdenziale attribuiti, a parità di evento lesivo, ai cittadini italiani.

È del tutto ovvio come il nascere di un tale diritto è subordinato alla sussistenza di due fattori, l'uno oggettivo, l'altro soggettivo.

Il primo, come già detto, è dato dalla circostanza che l'evento lesivo si realizzi sul territorio nazionale. Il secondo fattore è costituito dalla necessità che il soggetto straniero ed i suoi familiari siano titolari, al momento dell'evento, o anche successivamente, di una posizione contributiva obbligatoria in Italia.

E' quest'ultimo, del resto, un requisito non diverso da quello che deve sussistere per i cittadini italiani e che è condizione per l'applicazione dei benefici di cui trattasi.

All'accertamento delle invalidità permanenti riportate dagli stranieri e dai cittadini italiani residenti all'estero provvedono le apposite commissioni mediche nominate dall'autorità consolare del luogo di residenza della vittima del terrorismo (art. 5, comma 7, e art. 3, comma 4, decreto del Presidente della Repubblica n. 510 del 1999).

I relativi oneri di funzionamento sono anticipati dal Ministero dell'economia e delle finanze e rimborsati dalle amministrazioni competenti in via ordinaria a richiedere gli accertamenti sanitari.

Sul punto si ricorda che al Ministero dell'interno la disciplina di settore (art. 2, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 510 del 1999) attribuisce una competenza di carattere generale nei confronti, non solo dei propri dipendenti, bensì anche a favore dei cittadini italiani che non rientrino in alcuna delle categorie per le quali è determinata l'amministrazione competente, nonché' degli stranieri, degli apolidi e dei loro superstiti.

3. Ancora in merito ai destinatari dei benefici, in particolare di quelli pensionistici e previdenziali, è necessario fare chiarezza sulla posizione dei lavoratori autonomi o liberi professionisti.

A tale riguardo occorre considerare come il trattamento di favore disposto dalla legge n. 206 del 2004 in forme e modalità diverse (attribuzione dei benefici combattentistici, con l'art. 2; aumento figurativo dei versamenti contributivi, con l'art. 3; equiparazione ai grandi invalidi di guerra e modalità di determinazione del trattamento di quiescenza, con l'art. 4) si riferisce, come già sottolineato con riferimento ai cittadini stranieri, a tutti i soggetti titolari di una posizione contributiva obbligatoria – ovvero già in quiescenza, là dove i benefici medesimi siano utili a rideterminare la misura della pensione - e, quindi, anche ai lavoratori autonomi o liberi professionisti ed ai loro familiari.

Depone in tale senso la lettera della legge n. 206 del 2004, sia là dove individua i destinatari "in chiunque subisca o abbia subito un'invalidità permanente" o con

il ricorso ad espressioni analoghe (cfr. art. 2, comma 1; art. 3, comma 1; art. 4) e sia là dove prevede espressamente tale categoria di soggetti (cfr. art. 2, comma 3; art. 3, comma 1).

Se, da una parte, quindi occorre affermare il diritto dei lavoratori autonomi o liberi professionisti ai benefici in questione, è indubitabile che l'attuazione delle medesime disposizioni – anche in assenza di qualsivoglia indicazione da parte del legislatore - pone una serie di delicati problemi che afferiscono, sia alla individuazione dei criteri per applicare a tale categoria di lavoratori benefici "disegnati" essenzialmente per i pubblici dipendenti (si pensi, in riferimento all'art. 2, comma 1, ai "tre aumenti periodici di stipendio, paga o retribuzione" di cui all'art. 2, comma 1 della legge n. 336 del 1970; alle "ricadute" sul TFR del beneficio medesimo e di quello ex art. 3, comma 1; ovvero, con riguardo all'art. 7, ai criteri di adeguamento costante delle pensioni), sia agli enti competenti a determinare ed erogare i relativi benefici. Aspetti problematici, peraltro, riscontrati in sede applicativa anche nei riguardi dei lavoratori dipendenti privati. Nonostante ciò, le pur oggettive difficoltà attuative non possono e non debbono inficiare o addirittura porre nel nulla le finalità di ristoro volute dalla legge n. 206 del 2004.

Sarà, pertanto, compito del Ministro del lavoro e della previdenza sociale porre, quanto prima, allo studio, sentiti ove necessario i competenti enti previdenziali, uno o più interventi normativi volti ad individuare, se del caso anche con il ricorso a modalità perequative, i criteri di applicazione delle norme in parola ai lavoratori privati, autonomi o liberi professionisti ed ai loro superstiti.

4. Per effetto del disposto dell'art. 2, comma 1, della legge n. 206 del 2004, in sede di liquidazione della pensione e dell'indennità di fine rapporto o di altro trattamento equipollente, a favore di chi abbia subito un'invalidità a seguito di fatto terroristico, indipendentemente dall'entità e dal grado dell'invalidità medesima, devono essere attribuiti tre aumenti periodici di stipendio, paga e retribuzione. Uguale beneficio compete al coniuge superstite e agli orfani sulle rispettive pensioni dirette.

Occorre considerare come, ai fini dell'attribuzione di tale beneficio, non possono essere operate distinzioni tra i familiari delle vittime decedute in costanza di attività lavorativa (che hanno titolo alla pensione indiretta) ed i familiari di deceduti già in godimento del trattamento di quiescenza (che hanno diritto alla pensione di reversibilità), ciò in quanto il rinvio all'art. 2 della legge n. 366 del 1970 deve essere inteso come applicabile non solo a tutte le vittime di eventi terroristici, ma anche ai loro familiari, sui trattamenti pensionistici acquisiti dai propri dante causa.

5. La legge finanziaria per il 2007 (commi 794 e 795) ha, inoltre, ampliato la platea dei destinatari dell'aumento figurativo di dieci anni di versamenti contributivi, utili ad aumentare, per una pari durata, l'anzianità pensionistica maturata, la misura della pensione, nonché il trattamento di fine rapporto o altro trattamento equipollente (art. 3, comma 1, del testo novellato della legge n. 206 del 2004).

Tale beneficio, infatti, prima limitato alle sole vittime che avevano subito un'invalidità permanente inferiore all'80 per cento della capacità lavorativa, è stato ora esteso a tutti coloro che hanno subito un'invalidità permanente ed ai loro familiari (ivi compresi i superstiti), anche sui loro trattamenti diretti, prescindendo dall'entità e dal grado dell'invalidità medesima.

La chiara dizione della legge n. 206 del 2004, che esplicitamente indica tra i beneficiari i dipendenti pubblici o privati o autonomi, conferma quanto già detto con riguardo al diritto dei lavoratori autonomi o dei liberi professionisti ad essere destinatari dei benefici pensionistici e previdenziali di cui trattasi.

E' da aggiungere che non assume alcuna rilevanza la circostanza che i beneficiari, siano essi le vittime ovvero i familiari, svolgano al momento dell'evento un'attività lavorativa. Peraltro, la norma in parola sarà operativa, ed il beneficio potrà essere applicato, se e nel momento in cui i destinatari saranno titolari di una posizione contributiva obbligatoria.

E' inoltre da dire che nell'ipotesi in cui gli aventi diritto al beneficio de quo siano già in pensione al momento dell'evento, a loro favore dovrà essere effettuata la rideterminazione del trattamento di quiescenza in godimento.

Quanto, poi, al regime fiscale da riservare ai trattamenti pensionistici presi in considerazione dall'art. 3, è da ritenere, ai sensi del comma 2 della medesima disposizione, che la previsione agevolativa dell'esenzione dall'IRPEF si applichi sull'intera pensione e non soltanto sulla parte corrispondente all'aumento figurativo dei versamenti contributivi.

Ciò in quanto la legge n. 206 del 2004 si riferisce espressamente alla pensione e non a quota o alla maggiorazione di essa. In tale senso non può non essere considerato come il comma 794 della legge finanziaria per il 2007 abbia modificato l'art. 3, comma 1, della legge n. 206 del 2004 medesima, sostituendo, con riguardo al grado di invalidità, le parole "inferiori all'80 per cento" con quelle di "qualsiasi entità". Ne consegue il venir meno del trattamento fiscale di minor favore riservato alle pensioni corrisposte a fronte di una invalidità inferiore all'80 per cento, che sono, così, equiparate alle pensioni cui hanno diritto i soggetti invalidi in misura pari o superiore all'80 per cento e, al pari di queste, possono, pertanto, fruire dell'esenzione totale dall'IRPEF. Nei suesposti termini è, anche, il parere dell'Agenzia delle entrate.

6. Particolarmente significativi sono i benefici riservati alle vittime che abbiano riportato un'invalidità permanente pari o superiore all'80 per cento della capacità lavorativa, cui sono riconosciuti, oltre all'equiparazione per ogni effetto di legge ai grandi invalidi di guerra, il diritto immediato alla pensione diretta, calcolata e rideterminata secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 2, della legge n. 206 del 2004, con criteri applicabili anche ai superstiti aventi diritto alla pensione indiretta o di reversibilità (comma 3).

Le amministrazioni e gli enti competenti sono chiamati, pertanto, a dare sollecita attuazione alle disposizioni teste' ricordate, in particolare per quanto attiene all'erogazione agli aventi diritto dell'assegno sostitutivo dell'accompagnatore, secondo quanto previsto dall'art. 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 288.

Da ultimo (art. 4, comma 2-bis, introdotto dall'art. 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 - legge finanziaria 2007), è stata prevista un'ulteriore misura di sostegno a favore di coloro che, in presenza di un'invalidità permanente non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa, abbiano proseguito l'attività lavorativa. La misura del trattamento di pensione loro spettante, al raggiungimento del periodo massimo pensionabile, anche con il concorso dell'aumento figurativo dei dieci anni di versamenti contributivi (di cui si è detto al precedente punto 5), è, in questo caso, pari all'ultima retribuzione annua integralmente percepita, rideterminata con l'applicazione dei benefici di cui all'art. 2, comma 1 (c.d. "benefici combattentistici"). Anche il trattamento pensionistico così determinato è esente dall'IRPEF, al pari di quanto previsto per

le pensioni di cui ai commi 2 e 3 (art. 4, comma 4). Deve, infatti, essere considerato come il trattamento di cui al comma 2-bis è espressamente determinato anche secondo le modalità stabilite al precedente art. 3, cosicché' sembra corretto applicare la norma di esenzione totale dall'IRPEF (comma 4) al trattamento pensionistico in esame. In tale senso è, anche, il parere espresso dall'Agenzia delle entrate.

7. L'art. 8, comma 2, della legge n. 206 del 2004, dispone l'esenzione di ogni imposta diretta o indiretta per l'erogazione delle indennità.

Si ritiene, in proposito (conformemente, del resto, all'avviso espresso dall'Agenzia delle entrate) che ai trattamenti di fine rapporto e indennità equipollenti non possa estendersi il regime di totale esenzione, essendo questo espressamente previsto solo per i trattamenti pensionistici. Peraltro, posto che la disposizione in parola dichiara esenti da qualsiasi imposizione, diretta o indiretta, le "indennità" erogate ai sensi della legge n. 206 del 2004, deve ritenersi che l'esenzione IRPEF si applichi, comunque, alla quota del TFR o trattamento equipollente erogato in attuazione delle norme speciali recate dalla legge in esame.

8. Il legislatore della legge n. 206 del 2004 ha introdotto, altresì, alcuni benefici di natura indennitaria, provvedendo a rimodulare la misura massima della elargizione, già individuata dalla legislazione previgente (art. 1, comma 1, della legge n. 302 del 1990), elevandola a 200.000 euro in proporzione alla percentuale di invalidità riportata, in ragione di 2.000 euro per ogni punto percentuale; beneficio esteso anche alle elargizioni già erogate alla data di entrata in vigore della legge n. 206 del 2004 (commi 1 e 2 dell'art. 5). Per quanto riguarda i profili applicativi, non può, qui, che farsi rinvio al parere n. 565/06 espresso in sede consultiva dalla Sezione I^ª del Consiglio di Stato.

Inoltre, la legge n. 206 del 2004 ha previsto la corresponsione, ex nunc, agli invalidi permanenti con inabilità non inferiore al 25 per cento, ed ai superstiti compresi i figli maggiorenni, di uno speciale assegno vitalizio non reversibile di 1.033 euro che, solo limitatamente a coloro che già beneficiano dell'analoga provvidenza di cui all'art. 2 della legge n. 407 del 1998, si aggiunge all'assegno vitalizio di 500 euro.

In caso di decesso della vittima che ha riportato un'invalidità permanente di grado non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa, ai familiari aventi diritto alla pensione (in questa ipotesi, coniuge, figli minori, figli maggiorenni, genitori, fratelli e sorelle, se conviventi e a carico) sono attribuite due annualità, comprensive della tredicesima mensilità, del trattamento pensionistico loro spettante (art. 5, comma 4).

Anche in questo caso, peraltro, non rileva, ai fini della individuazione dei beneficiari della norma, la circostanza che il dante causa fosse deceduto in attività di servizio o in posizione di quiescenza. E', dunque, ininfluyente ai fini dell'applicazione della norma la circostanza che il familiare superstite fosse titolare del diritto alla pensione di reversibilità o di pensione indiretta.

9. Di particolare rilievo la disposizione della legge n. 206 del 2004 che dispone la rivalutazione delle percentuali di invalidità già riconosciute ed indennizzate, in conseguenza dell'eventuale intercorso aggravamento fisico e del riconoscimento del danno biologico e morale (art. 6, comma 1). Sulle modalità di attuazione di questa disposizione da parte dei competenti organi sanitari, si

è espresso il Consiglio di Stato con il richiamato parere del 2006, nel senso che la condizione globale della salute della vittima del terrorismo, nei suoi aspetti fisici, psichici e morali che abbiano riflesso permanente sulla capacità lavorativa, va valutata - caso per caso - sulla base del danno complessivo non patrimoniale subito, con l'espressione di un unico valore percentuale di invalidità permanente.

In proposito, è opportuno rivolgere un invito alle competenti Direzioni generali dei Ministeri della difesa e dell'interno perché le commissioni ospedaliere competenti ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 510 del 1999, tengano sempre conto nelle proprie valutazioni tecniche di quanto previsto dall'art. 6, comma 1, della legge n. 206 del 2004.

10. Il legislatore con la legge n. 206 del 2004 ha inteso, altresì, ampliare il livello di tutela sanitaria per le vittime del terrorismo e per i loro familiari, ponendo a carico dello Stato la spesa per l'assistenza psicologica (art. 6, comma 2) e riconoscendo loro l'esenzione dalla partecipazione alla spesa per ogni tipo di prestazione sanitaria e farmaceutica (art. 9). Per quanto attiene al diritto all'assistenza psicologica è indubbio che trovino applicazione le disposizioni generali in materia di assistenza in forma indiretta (art. 3 della legge n. 595 del 1985). Pertanto, laddove le strutture pubbliche o private accreditate non siano in grado di assicurare l'erogazione delle prestazioni richieste (ovvero non siano in grado di assicurarle con la dovuta tempestività) la vittima dell'evento terroristico ed i suoi familiari, previa autorizzazione dell'azienda sanitaria locale, potranno rivolgersi ad un professionista privato ed ottenere il rimborso delle spese sostenute nei limiti e con le modalità fissate dalla regione.

Tali indicazioni, però, non appaiono sufficienti ad esaurire l'ambito del beneficio garantito dall'art. 6, comma 2, alle vittime di atti di terrorismo e loro familiari. Questa disposizione, infatti, come reso ostensivo dall'appostamento di uno specifico stanziamento di bilancio a decorrere dall'anno 2004, pone a diretto carico dello Stato l'obbligo di fornire assistenza psicologica. La legge n. 206 del 2004 non precisa le modalità attraverso le quali lo Stato deve garantire questo diritto. Spetta al Ministro della salute, con propri provvedimenti, da adottare con ogni possibile sollecitudine, individuare i criteri, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili, attraverso i quali garantire alle vittime del terrorismo e loro familiari, anche con forme di rimborso delle spese sostenute, il diritto dei medesimi ad un'adeguata assistenza psicologica.

L'art. 9 prevede che le vittime ed i loro familiari siano esenti dalla partecipazione alla spesa per ogni tipo di prestazione sanitaria e farmaceutica. Tale disposizione, in combinato disposto con l'art. 4 - che estende alle vittime del terrorismo con invalidità superiore all'80 per cento benefici già previsti per gli invalidi di guerra - impone che ai soggetti destinatari della legge n. 206 del 2004, con la percentuale di invalidità sopra indicata, spetti il diritto ad usufruire gratuitamente anche dei farmaci inseriti in classe C e di non essere tenuti a versare la differenza di prezzo tra farmaci generici e le corrispondenti specialità medicinali coperte da brevetto.

Per quanto, invece, attiene alle vittime del terrorismo e loro familiari cui sia riconosciuto un grado di invalidità inferiore all'80 per cento, la disposizione contenuta nell'art. 9 non può che riferirsi alle prestazioni garantite dal Servizio sanitario nazionale alla generalità degli assistiti, con ciò intendendo le prestazioni che per la loro natura e per le loro caratteristiche di rilevanza, efficacia ed appropriatezza sono state incluse nei "livelli essenziali di

assistenza" (ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione). Depone in tal senso la circostanza che, l'espressione "partecipazione alla spesa" (ovvero "compartecipazione alla spesa") è costantemente utilizzata nei testi normativi per indicare la quota del costo di tali prestazioni che, in base a norme statali o regionali, è posta a carico dell'assistito (c.d. "ticket").

La norma, infatti, vuole assicurare l'esenzione totale da qualunque forma di partecipazione, disposta sia da norme dello Stato, sia da norme regionali, per le prestazioni sanitarie fruite presso le strutture del Servizio sanitario nazionale o le strutture private accreditate, nonché dall'obbligo di pagare la differenza tra il prezzo di rimborso dei medicinali generici e il prezzo delle specialità medicinali coperte da brevetto.

11. Nello stesso spirito di assistenza e di sostegno a favore di coloro che sono rimaste vittime del terrorismo e dei loro familiari, è stato riconosciuto il diritto all'assistenza processuale ed è stato posto a totale carico dello Stato il patrocinio delle vittime in ogni procedimento giurisdizionale (art. 10, comma 1). Sul punto, debbono trovare applicazione le norme recate dal decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, in materia di spese di giustizia ed in particolare di patrocinio a spese dello Stato, prescindendo, naturalmente, per i destinatari della legge n. 206 del 2004, dai limiti di reddito ivi previsti.

12. E' da dire, infine, che le indicazioni attuative contenute in questa direttiva, lungi dall'esaurire l'attenzione del Governo nei confronti di tutte le vittime delle azioni criminali con finalità di terrorismo, potranno coniugarsi con nuove iniziative legislative, anche di natura interpretativa, intese in questa ultima ipotesi a recepire i più favorevoli orientamenti che nella giurisprudenza dovessero venire a consolidarsi.

Inoltre, è condizione indispensabile che i Ministri più direttamente coinvolti nell'attuazione della legge n. 206 del 2004 - il Ministro dell'interno, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro della difesa, il Ministro della giustizia, il Ministro della salute - impartiscano tutte quelle disposizioni, anche di carattere organizzativo, per la tempestiva erogazione dei benefici ai soggetti aventi diritto, semplificando, per quanto possibile, gli adempimenti burocratici e monitorando costantemente l'attività dei dipendenti uffici.

Le eventuali difficoltà applicative dovranno essere rappresentate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri che porrà in atto le iniziative di coordinamento legislativo o amministrativo, di volta in volta necessarie.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale vorrà, in particolare, rendersi interprete del contenuto della direttiva presso i presidenti dell'INPS, dell'INPDAP e dell'ENPALS.

La presente direttiva, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 27 luglio 2007

Il Presidente: Prodi

Registrata alla Corte dei conti il 1° agosto 2007

Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri
registro n. 9, foglio n. 95

A) 2 Di seguito la successiva normativa organica alla legge n. 206/2004 che riguarda le vittime del terrorismo non inserita nel precedente testo coordinato della legge n. 206 citata e da considerarsi integrativa alla stessa.

A) 2.1 Legge del 29 novembre 2007, n. 222

Art. 34

BENEFICIO PARIFICAZIONE A VITTIME DEL DOVERE E CRIMINALITÀ ORGANIZZATA SPECIALE ELARGIZIONE VITTIME DEL TERRORISMO I. 206-2004

1. Alle vittime del dovere ed ai loro familiari superstiti, di cui all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, ed alle vittime della criminalità organizzata, di cui all'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, ed ai loro familiari superstiti sonocorrisposte le elargizioni di cui all'articolo 5, commi 1 e 5, della legge 3 agosto 2004, n. 206. Ai beneficiari vanno compensate le somme già percepite. L'onere recato dal presente comma è valutato in 173 milioni di euro per l'anno 2007, 2,72 milioni di euro per l'anno 2008 e 3,2 milioni di euro a decorrere dal 2009.

2. Il Ministero dell'interno provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente articolo, informando tempestivamente il Ministero dell'economia e delle finanze, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, n. 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468, prima della data di entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al primo periodo, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni illustrative.

BENEFICIO ONORIFICENZA MEDAGLIA D'ORO ALLE VITTIME DEL TERRORISMO:

2-bis. Ai cittadini italiani appartenenti o non appartenenti alle Forze dell'ordine, alla magistratura e ad altri organi dello Stato, colpiti dalla eversione armata per le loro idee e per il loro impegno morale, il Presidente della Repubblica concede la onorificenza di "vittima del terrorismo" con la consegna di una medaglia ricordo in oro.

2-ter. L'onorificenza di cui al comma 2-bis è conferita alle vittime del terrorismo, ovvero in caso di decesso, ai parenti e affini entro il secondo grado, con decreto del presidente della Repubblica su proposta del Ministero dell'interno.

3-quater. Al fine di ottenere la concessione dell'onorificenza, le vittime del terrorismo o, in caso di decesso, i loro parenti e affini entro il secondo grado, presentano domanda alla prefettura di residenza o al Ministero dell'interno, anche per il tramite delle associazioni rappresentative delle vittime del terrorismo.

2-quinquies. L'onorificenza è conferita alla vedova o ai figli in caso di decesso del titolare. Nel caso la vittima non sia coniugata, o non abbia figli, viene conferita ai parenti e affini entro il secondo grado.

2-sexies. Le domande e i documenti occorrenti per ottenere l'onorificenza sono esenti da imposta di bollo e da qualunque altro diritto.

2-septies. Con decreto del ministero dell'interno, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite:

- a) le caratteristiche della medaglia di cui al comma 2-bis;
- b) le condizioni previste per il conferimento dell'onorificenza.

Il possesso delle predette condizioni è provato con dichiarazione, anche contestuale alla domanda, sottoscritta dall'interessato, con firma autentica dal segretario comunale o da altro impiegato incaricato dal sindaco.

N.B. il Decreto attuativo Ministero dell'Interno: Decreto 6 maggio 2008: Onorificenza di "Vittime del terrorismo" è riportato in pagina successiva

3. Alla legge 3 agosto 2004, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'art. 1, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: " Ai fini della presente legge, sono ricomprese fra gli atti di terrorismo le azioni criminose compiute sul territorio nazionale in via ripetitiva, rivolte a soggetti indeterminati e poste in essere in luoghi pubblici o aperti al pubblico";

b) all'articolo 2, comma 1, le parole da: "si applica" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "la retribuzione pensionabile va rideterminata incrementando la medesima di una quota del 7,5 per cento";

c) all'articolo 3, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

1-bis. Ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti spetta, a titolo di trattamento equipollente al trattamento di fine rapporto, un'indennità calcolata applicando l'aliquota del 6,91 per cento ad un importo pari a dieci volte la media dei redditi, da lavoro autonomo ovvero libero professionale degli ultimi cinque anni di contribuzione, rivalutati, ai sensi dell'art. 3, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, aumentata del 7,5 per cento. La predetta indennità è determinata ed erogata in unica soluzione nell'anno di decorrenza della pensione.

3-bis. La decorrenza dei benefici di cui al comma 3 è la medesima delle disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 della legge 3 agosto 2004, n. 206.

3-ter. L'onere derivante dai commi 3 e 3-bis è valutato in 2 milioni di euro per l'anno 2007, in 0.9 milioni di euro per l'anno 2008 e in 2,4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.

MODALITÀ APPLICATIVE DELLA LEGGE N. 206/2004: COMPETENZA DEGLI ENTI PREVIDENZIALI PRIVATI PER IL PAGAMENTO DEI BENEFICI PENSIONISTICI AI PROPRI ISCRITTI

3-quater. Gli enti previdenziali privati gestori di forme pensionistiche obbligatorie provvedono, per la parte di propria competenza, al pagamento dei benefici di cui alla legge 3 agosto 2004, n. 206, in favore dei propri iscritti aventi diritto ai suddetti benefici, fornendo rendicontazione degli oneri finanziari sostenuti al Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Il predetto Ministero provvede a rimborsare gli enti citati nei limiti di spesa previsti dalla predetta legge n. 206 del 2004.

-----o-----

A) 2.1.1 Decreto 6 maggio 2008 - Ministero dell'Interno- Onorificenza del Presidente della Repubblica «Vittima del terrorismo»

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Vista la legge 29 novembre 2007, n. 222 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, recante interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale, che all'art. 34, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater dispone che: «Ai cittadini italiani appartenenti o non appartenenti alle Forze dell'ordine, alla magistratura e ad altri organi dello Stato, colpiti dalla eversione armata per le loro idee e per il loro impegno morale, il Presidente della Repubblica concede l'onorificenza di «vittime del terrorismo» con la consegna di una medaglia ricordo in oro»; «L'onorificenza di cui al comma 2-bis è conferita alle vittime del terrorismo ovvero, in caso di decesso, ai parenti e affini entro il secondo grado, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno»; «Al fine di ottenere la concessione dell'onorificenza, le vittime del terrorismo o, in caso di decesso, i loro parenti e affini entro il secondo grado, presentano domanda alla

Prefettura di residenza o al Ministero dell'interno, anche per il tramite delle associazioni rappresentative delle vittime del terrorismo»; Considerato che, a norma del comma 2-septies del medesimo art. 34, le caratteristiche della medaglia di cui al comma 2-bis e le condizioni previste per il conferimento dell'onorificenza sono definite con decreto del Ministro dell'interno;

Decreta

Art. 1

La domanda, presentata, anche per il tramite delle associazioni delle vittime del terrorismo, al Ministero dell'interno o alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo di residenza, è corredata di una dichiarazione sottoscritta dall'interessato, con firma autenticata dal segretario comunale o da altro impiegato incaricato dal sindaco, attestante il possesso delle condizioni previste per il conferimento dell'onorificenza, nonché di eventuali documenti reputati necessari per una esatta valutazione. La domanda, la dichiarazione e gli eventuali documenti prodotti sono esenti da imposta di bollo e da qualunque altro diritto.

Art. 2

L'istruttoria delle domande è demandata al Ministero dell'interno e alle Prefetture-Uffici territoriali del Governo di residenza delle vittime del terrorismo, secondo le seguenti procedure:

a) per le domande presentate direttamente al Ministero dell'interno, la Direzione centrale per i diritti civili, la cittadinanza e le minoranze del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione provvede, appena acquisita la documentazione di cui all'art. 1, a richiedere un dettagliato rapporto sulle circostanze dell'evento alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo competente per territorio.

La stessa Direzione centrale, ove necessario, acquisisce ulteriori elementi informativi presso l'amministrazione o ente di appartenenza della vittima del terrorismo;

b) per la domanda presentata nel luogo di residenza della vittima, la Prefettura - Ufficio territoriale del Governo provvede, appena acquisita la documentazione di cui all'art. 1, a correderla di un dettagliato rapporto sulle circostanze dell'evento, ove lo stesso si sia verificato nel proprio ambito territoriale.

La Prefettura provvede ad inoltrare la documentazione completa al Ministero dell'interno - Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione - Direzione centrale per i diritti civili, la cittadinanza e le minoranze la quale, ove necessario, completa l'istruttoria, acquisendo il rapporto sull'evento dalla Prefettura dove è avvenuto l'evento ed eventuali elementi informativi dall'amministrazione o ente di appartenenza della vittima del terrorismo.

Per gli eventi verificatisi fuori dal territorio dello Stato, gli elementi istruttori sono richiesti alla competente autorità consolare.

Art. 3

Si prescinde dalle procedure di cui all'art. 2 ove si tratti di eventi che abbiano avuto ampia risonanza nella pubblica opinione.

Art. 4

In caso di decesso della vittima del terrorismo l'onorificenza è concessa alla memoria.

Art. 5

L'onorificenza è concessa dal Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'interno, sentita la Commissione consultiva di cui all'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 510, istituita presso il Ministero dell'interno.

Si prescinde dal parere della Commissione quando i caratteri dell'evento e la risonanza che questo ha suscitato in seno all'opinione pubblica concludono l'opportunità del conferimento dell'onorificenza.

Art. 6.

Non possono conseguire l'onorificenza coloro che siano incorsi nell'interdizione perpetua dai pubblici uffici, salvo il caso di riabilitazione.

Coloro che siano incorsi nell'interdizione temporanea dai pubblici uffici non possono, durante il tempo dell'interdizione, conseguire l'onorificenza né, avendola conseguita, possono fregiarsene.

Art. 7.

L'onorificenza concessa alla memoria è attribuita al coniuge superstite nei confronti del quale non sia stata pronunciata sentenza di separazione con addebito.

In mancanza del coniuge e nell'ipotesi in cui non abbia titolo ai sensi del comma precedente, l'onorificenza è attribuita ai figli; in mancanza dei figli, ai genitori.

In mancanza anche dei genitori ai parenti entro il secondo grado; in mancanza di questi agli affini entro il secondo grado.

Art. 8.

La medaglia, di cui all'art. 1, ha il diametro di mm 35 e reca, nel recto, l'emblema della Repubblica contornato dalla dicitura «VITTIMA DEL TERRORISMO» e nel verso, fra due serti di alloro e di quercia, il nome dell'insignito, il luogo e la data dell'evento terroristico.

La medaglia è appesa ad un nastro di rosso, caricato al centro da una lista interzata in palo di verde, di bianco e di verde bordata alle estremità da due liste affiancate, l'esterna di verde e l'altra di bianco.

Art. 9.

Alla spesa derivante dall'applicazione del presente decreto si provvede con i fondi stanziati sul capitolo 2313 dello stato di previsione del Bilancio del Ministero dell'interno -- Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione -Missione 5 - Immigrazione accoglienza e garanzia dei diritti - Programma 5.1 - garanzia dei diritti e interventi per lo sviluppo della coesione sociale – Macro aggregato 5.1.2 - interventi.

Art. 10.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana Roma, 6 maggio 2008

Il Ministro: Amato

Registrato alla Corte dei conti il 4 giugno 2008

Ministeri istituzionali, Interno, registro n. 6, foglio n. 350

-----○-----

